Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari			L.	60.000
Semestrale	»	»	»	»	32.000
Trimestrale	»	»	»	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari			L.	46.500
Semestrale	»	»	»	»	24.500
Trimestrale	»	»	»	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **548**.

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa alla stessa facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1779, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa dal quale risulta che l'esatta denominazione dell'istituto sopracitato della facoltà di ingegneria è « istituto di elettronica e radiocontrollo »;

Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università degli studi di Pisa;

Viste le accluse deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria e del senato accademico dell'Università degli studi di Firenze;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1978, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di elettronica e radiocontrollo della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, è trasferito all'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **549**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma adottata nella seduta del 9 gennaio 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di chirurgia sperimentale II della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti, e soprattutto per svolgere in maniera più adeguata gli importanti compiti della ricerca sperimentale;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, adottata nella seduta del 18 maggio 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chirurgia sperimentale II della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania con il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, risulta attualmente ricoperto dal dott. Mario Borghese e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di chirurgia sperimentale II della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania con il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, è attribuito, unitamente al titolare dott. Mario Borghese, alla cattedra di chirurgia sperimentale II della medesima facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979
Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1979, n. **550.**

Estinzione dell'ente « Mensa dello studente », in Bologna.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'ente « Mensa dello studente », in Bologna, viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio devoluto all'opera universitaria dell'Università degli studi di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **551.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Ghislieri », in Pavia.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 17, 22 e 24 dello statuto della fondazione « Ghislieri », in Pavia, approvato con regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1979
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 42

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, n. 274)

Nell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, n. 274, concernente l'autorizzazione all'Accademia olimpica di lettere, arti, scienze e tecnica, in Vicenza, ad acquistare un immobile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979, dove è scritto: «... contratto di compravendita in data 29 *aprile* 1971 ...» leggasi: «... contratto di compravendita in data 29 *novembre* 1971 ...».

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Assegnazione alle regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata della somma di L. 4.146.077.550 quale anticipo del 5 % per il 1979, secondo programma triennale ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76 recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visti i propri decreti in data 21 aprile 1979, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrati alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1, fogli numeri 285, 282, 280, 286, 281, 284 e 283, con i quali sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alle regioni: Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata;

Considerato che occorre erogare alle predette regioni l'anticipo del 5 % sulla disponibilità annuale relativa al 1979 nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/75;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 4.146.077.550, corrispondente all'anticipo del 5 % relativamente al 1979, è erogato alle regioni: Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Basilicata come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Lombardia	1.826.436.850
Liguria	306.815.150
Emilia-Romagna	682.237.250
Toscana	686.649.850
Umbria	152.714.600
Marche	308.413.300
Basilicata	182.810.550
Totale	4.146.077.550

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

p. *Il Ministro:* ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 347

(8760)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1979.

Modificazione ed integrazione della composizione della commissione consultiva per la sicurezza nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1979, con il *quale è stato costituito il comitato tecnico permanente* per l'energia;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1979, con il quale è stata costituita la commissione consultiva per la sicurezza nucleare, allo scopo di fornire studi, documentazione, proposte e pareri al predetto comitato tecnico;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, recante disposizioni per il contenimento dei consumi energetici;

Ritenuta la necessità di modificare e di integrare la composizione della citata commissione consultiva mediante la nomina di altri esperti idonei a garantire la piena realizzazione delle finalità perseguite;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva per la sicurezza nucleare, è così composta:

Presidente:

Salvetti prof. Carlo.

Membri:

Ippolito prof. Felice, Naschi ing. Giovanni, Velonà prof. Franco, Bernardini prof. Carlo, Gonella prof. Luigi, Nihoul dott. Pierre, Noè, ing. Luigi, Nebbia prof. Giorgio, Peccei prof. Aurelio, Musso ing. Bruno, Stoppini prof. Gherardo, Mussa Ivaldi Vercelli prof. Carlo, Silvestrini prof.ssa Rossella, Vinck dott. Willemm.

Le funzioni di segreteria della commissione sono attribuite ai dottori Guido Licata e Luigi Latino, dirigenti superiori ed al dott. Domenico Moretti, direttore di sezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9359)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa assistenza sanitaria dirigenti Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa assistenza sanitaria dirigenti Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a., con sede in Milano, corso Matteotti, 6;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Cossovich è nominato commissario liquidatore della cassa assistenza sanitaria dirigenti Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.a.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(8671)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della deputazione della borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1979, con il quale sono stati nominati i membri effettivi e supplenti della deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1979;

Considerato che il dott. Antonio Scarpelli, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, nominato componente della deputazione della borsa merci di Napoli, è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 1979;

Considerato che al dott. Giuseppe Santoro è stato conferito l'incarico di reggere a scavalco la segreteria generale della predetta camera a decorrere dal 1° luglio 1979;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Santoro è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1979, in sostituzione del dott. Antonio Scarpelli, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9358)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Officina Profumo farmaceutica S. Maria Novella, in Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 678 in data 24 agosto 1956 la ditta Officina Profumo farmaceutica S. Maria Novella fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via della Scala, 16, specialità medicinali limitatamente alle preparazioni in soluzioni e pastiglie;

Considerato che tutte le specialità medicinali registrate a nome della citata ditta sono state revocate;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa per l'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali limitatamente all'ultimo biennio;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti per la revoca dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Officina Profumo farmaceutica S. Maria Novella l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via della Scala, 16, concessa con decreto A.C.I.S. n. 678 in data 24 agosto 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9273)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Kemisintex S.p.a., in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5365 in data 2 novembre 1974 la ditta Kemisintex S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 146, specialità medicinali chimiche e biologiche in compresse, confetti, polveri, sciroppi, supposte e pomate;

Vista la lettera in data 9 aprile 1979, con la quale la regione Lombardia, ufficio del medico provinciale di Milano, comunica che la ditta è in liquidazione dal 23 giugno 1978 e da quella data ha cessato qualsiasi attività produttiva;

Visto altresì che risultano dagli atti le dimissioni del direttore tecnico;

Ritenuto pertanto che sussistano i requisiti per la revoca dell'autorizzazione alla produzione farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Kemisintex S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 146, concessa con decreto ministeriale n. 5365 in data 2 novembre 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9270)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1979.

Inclusione della riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio » nella « rete europea di riserve biogenetiche ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 7 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 4 maggio 1977, relativo alla costituzione della riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio », nei comuni di Pievetorina e di Montecavallo, in provincia di Macerata;

Tenuto conto della risoluzione n. 17 in data 15 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla « rete europea di riserve biogenetiche » e cioè di un sistema europeo di riserve naturali sottoposte ad un regime analogo a quello osservato nelle riserve poste sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da costituire al fine di proteggere differenti tipi di habitat, biocenosi ed ecosistemi caratteristici dell'Europa, tipici, unici, rari o in pericolo, garantendone l'equilibrio biologico e quindi la conservazione, il potenziale, la diversità genetica e la rappresentatività, e mettendoli a disposizione della ricerca biologica;

Considerato che le organizzazioni internazionali interessate alla protezione della natura, nelle loro risoluzioni, raccomandazioni e progetti di convenzione, chiedono costantemente un coordinamento, sia a livello nazionale, che a livello internazionale, delle politiche ambientali, soprattutto per quel che riguarda la costituzione e la gestione delle aree protette di interesse naturalistico e dei sistemi di tali aree e che tale esigenza è stata esplicitamente affermata anche nelle dichiarazioni conclusive della conferenza dell'ONU di Stoccolma sull'ambiente (Stoccolma: 5-16 giugno 1972) e nell'atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa (Helsinki e Ginevra 3 luglio 1973-1° agosto 1975);

Decreta:

La riserva naturale integrale « Montagna di Torricchio » è a disposizione del Consiglio d'Europa per l'inclusione nella « rete europea di riserve biogenetiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9036)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Ammissione alla registrazione dei contratti di moltiplicazione ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 1979, con il quale sono state emanate le disposizioni applicative concernenti la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1979, con il quale il termine di scadenza per la presentazione dei contratti di moltiplicazione alla registrazione, stabilito dal precedente decreto ministeriale del 1° febbraio 1979, è stato prorogato al 30 giugno 1979;

Considerato che il citato decreto ministeriale dell'11 giugno 1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1979 e cioè dopo il termine di proroga;

Considerato che ulteriori contratti di moltiplicazione sono pervenuti anche successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di proroga;

Ritenuto opportuno di ammettere alla registrazione anche i predetti contratti;

Decreta:

Sono ammessi alla registrazione, ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario, i contratti di moltiplicazione stipulati per la produzione delle sementi di talune specie per la campagna di commercializzazione 1979-80, pervenuti presso questo Ministero entro e non oltre il 7 settembre 1979.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9360)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Protrazione delle operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e nel consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1979, n. 342, con il quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in seno al consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, operante anch'esso nell'ambito della predetta Direzione generale;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1979, n. 466, con il quale la data delle elezioni, già rinviata per due volte, è stata, per disposizione della Presidenza del Consiglio, ulteriormente rinviata al giorno 18 novembre 1979;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 41/1979, il quale prevede la possibilità che le elezioni proseguano fino alle ore 14 del giorno successivo a quello festivo fissato per lo svolgimento delle medesime;

Ravvisata la necessità, dato l'alto numero di uffici periferici interessati alle operazioni di votazione, che tali operazioni siano protratte alle ore 14 di lunedì 19 novembre 1979;

Decreta:

Le operazioni di votazione per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai due consigli di amministrazione operanti presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabilite per domenica 18 novembre 1979, sono protratte alle ore 14 del giorno successivo, lunedì 19 novembre 1979.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

(9414)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Sostituzione di alcuni componenti la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e nel consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento del Ministero dei trasporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, n. 342, con il quale sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in seno al consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, operante anch'esso nell'ambito della predetta Direzione generale;

Vista la composizione delle commissioni elettorali centrali e delle commissioni elettorali circoscrizionali stabilite con il citato decreto ministeriale n. 342/1978;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1979, n. 466, con il quale la data delle elezioni, già rinviata per due volte, è stata, per disposizione della Presidenza del Consiglio, ulteriormente rinviata al giorno 18 novembre 1979;

Tenuto conto che occorre procedere alla sostituzione di taluni componenti delle predette commissioni, in quanto collocati a riposo o trasferiti a sede sita in altra circoscrizione elettorale o dimissionari o inclusi nelle liste dei candidati per la nomina a membri dei consigli suddetti;

Decreta:

La commissione elettorale centrale è così costituita:

Presidente:

Agresti dott. Vito, consigliere di Stato.

Membri:

Atticciati dott. ing. Antonio;
Rosolia rag. Aldo;
Budaci rag. Natale;
Agolino Guglielmo;
Poggesi Adriano;
Fresilli Aldo.

Le commissioni elettorali circoscrizionali appresso indicate sono così costituite:

1) SEDE CENTRALE E LAZIO - ROMA

Presidente:

Rodante dott. Francesco.

Membri:

Fiore dott. ing. Giovanni;
Fabretti Longo dott.ssa Anna Maria;
Ferlenghi Ettore;
Spitalieri Paolo;
Falcucci Elio;
Giannotti Sergio.

2) PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D'AOSTA - TORINO

Presidente:

Firpo dott. ing. Achille.

Membri:

Margiotta dott. ing. Giovanni;
Ferraboschi dott. Luciano;
Pasquale rag. Gianfranco;
Torresi Venanzio;
Gallo Gastone;
Gareffa Aldo.

3) LOMBARDIA - MILANO

Presidente:

Gorio dott. ing. Luigi.

Membri:

Giampietro dott. ing. Guido;
Cesarotti Remo;
Barni Enzo;
Ribera Silvano;
Motto Federico;
Lusuarghi geom. Ermes.

4) FRIULI-VENEZIA GIULIA
VENETO-TRENTINO-ALTO ADIGE - VENEZIA

Presidente:

Opportuno dott. ing. Vincenzo.

Membri:

Gilli dott. ing. Roberto;
Andrioli per. ind. Nereo;
Ferron geom. Lino;
Dell'Amico Ottorino;
Calore Erminio;
Gallo Gianfranco.

5) EMILIA-ROMAGNA-TOSCANA - BOLOGNA

Presidente:

Ricciardi dott. ing. Giovanni.

Membri:

Silvani dott. ing. Vincenzo;
Morelli dott. Paolo Emilio;
Forlani geom. Urbano;
Ricucci Rodolfo;
D'Alonzo Antonio;
Tagliabue Giorgio.

6) MARCHE-UMBRIA-ABRUZZO - ANCONA

Presidente:

Nardoni dott. Angelo.

Membri:

Gioia dott. ing. Vittorio;
Trippetta rag. Spartaco;
Giansante dott. Roberto;
Fedele Santocci Franco;
Brunetti Ferruccio;
Montesi Alberto.

7) MOLISE-PUGLIA-BASILICATA - BARI

Presidente:

Lancasteri dott. ing. Giorgio.

Membri:

Bidetti dott. ing. Fernando;
Materi dott. Filippo;
Santarcangelo per. ind. Domenico;
Laurino rag. Donato;
Matera Riccardo;
Cannito Francesco.

8) CAMPANIA-CALABRIA - NAPOLI

Presidente:

Belardini dott. ing. Carlo.

Membri:

D'Emidio dott. ing. Francesco;
Parlato dott. Ciro;
Laterza Lutgarda;
Combariati Francesco;
Roncone Vincenzo;
Di Spirito Clemente.

9) SICILIA - PALERMO

Presidente:

Baldassarri dott. Giorgio.

Membri:

Equizzi dott. ing. Rosario;
Filippazzo dott. Vincenzo;
Cantarella geom. Santino;
Zacco rag. Vincenzo;
Puglisi Giovanni;
Drago Anastasio.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

(9415)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Toscana » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Considerato che il sig. Antonio Grassi componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana, ha rassegnato le dimissioni dall'impiego quale segretario di ruolo presso il provveditorato agli studi di Firenze;

Decreta:

La dott.ssa Spasari Zacchi Manuela segretaria in servizio presso l'ufficio scolastico regionale per la Toscana è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana in sostituzione del signor Antonio Grassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 20 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: DRAGO

(9416)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Veneto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Veneto, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concessi a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Veneto provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Verona - grandinate del 9, 22 maggio, 17 giugno, 19, 21 luglio, 7, 30 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9418)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Emilia-Romagna provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Ferrara - gelate del 5, 15, 16, 23 gennaio 1979; brinate del 27, 28 marzo 1979; piogge persistenti del 6, 7, 8, 9, 12, 13 aprile 1979; grandinate del 6, 16, 27, 28 giugno 1979;

Piacenza - piogge persistenti del 28 marzo, 8 aprile 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9419)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 53/1979. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979;

Considerata la necessità di aggiornare le direttive ai comitati provinciali prezzi per garantire, in relazione alle eccezionali difficoltà di approvvigionamento in talune zone del Paese specialmente nel settore del riscaldamento, una maggiore flessibilità al settore distributivo;

Considerata la necessità di adeguare i margini di distribuzione alle aziende commerciali indipendenti nonchè le incidenze dei trasporti per oleodotto ai nuovi costi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati nonchè le modalità di formazione dei prezzi al consumo da parte dei comitati provinciali prezzi risultano fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna), o deposito costiero, IVA esclusa:				
a) I.F. compresa	L./tonn.	668.400	664.894	219.955
b) I.F. esclusa	»	195.200	191.694	189.955
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	600 —	580 —	242 —
b) IVA esclusa	»	535,71	517,86	212,28
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, IVA esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	512,51	497,44	200,91
b) fino a 450.000 litri annui	»	511,11	496,21	200,23
c) fino a 1.300.000 litri annui	»	510,51	495,68	199,93
d) fino a 2.100.000 litri annui	»	510,91	496,04	200,13
e) fino a 3.000.000 litri annui	»	512,11	497,09	200,72
Punti vendita appoggiati	»	518,81	502,99	204 —

Per punti vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 509,76 per la benzina super, di L./litro 495,02 per la benzina normale e di L./litro 199,56 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978, pubblicata nel provvedimento C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui e le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a) I.F. compresa	L./tonn.	212.515	219.955	142.675	138.900
b) I.F. esclusa	»	182.515	189.955	135.375	132.650

2) Prezzi da basi di approvvigionamento interne (distanza dalla costa sup. a 25 km).

I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
a) da raffineria interna	1.000	2.000
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):		
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	2.400
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	3.000
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	500	1.500

3) Conguaglio trasporti terrestri.

Fino al 31 marzo 1980, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonnellata per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

4) Determinazione dei comitati provinciali dei prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) le seguenti maggiorazioni:

4.*a*) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati;

4.*b*) le spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolate con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. protocollo n. 15108 del 4 agosto 1979. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia i comitati provinciali prezzi potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro	L.	490
per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro	»	230
per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro	»	310

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti 4.*a*) e 4.*b*), le seguenti maggiorazioni:

1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	L./tonn.	22.500
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	»	21.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	»	18.300
4) per consegne in autotreno-botte	»	12.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata che al litro.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	**Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.**
Benzina super N.O. 98/100	195.200
Benzina normale N.O. 84/86	191.694
Gasolio e prodotti assimilabili	189.955
Petrolio e prodotti assimilabili	182.515
Olii combustibili viscosità a 50 °C:	
fluido da 3° E fino a 5° E e prodotti assimilabili	135.375
semifluido superiore a 5° E fino a 7° E e prodotti assimilabili	132.650
fluidissimo inferiore a 3° E e prodotti assimilabili	171.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situate rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./tonn.	3.400
da km 31 a 70 km	»	4.900
oltre 70 km	»	7.500

2) per vendite al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L. 12.000/tonn.

Per la «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusioni di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Le caratteristiche del gasolio per «agricoltura» e «pesca e piccola marina» devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 riportate al paragrafo *A)* del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relativi ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) del paragrafo *B)* (prodotti da riscaldamento).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta sul mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15 °C:

Benzina super	0,732
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio	0,835
O.C. fluido	0,923
O.C. semifluido	0,930

Il prezzo di fatturazione ai grossisti titolari di deposito del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15 °C con uno scarto in più o in meno di tre punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e la densità effettiva riferità a 15 °C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali dei prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9443)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 29 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,30	834,30	—	834,30	834,25	834,30	834,20	834,30	834,30	834,30
Dollaro canadese	704,50	704,50	—	704,50	705,55	704,50	705,35	704,50	704,50	704,50
Marco germanico	460,62	460,62	—	460,62	460,62	460,62	460,58	460,62	460,62	460,60
Fiorino olandese	414,20	414,20	—	414,20	414,25	414,20	414,17	414,20	414,20	414,20
Franco belga	28,572	28,572	—	28,572	28,58	28,57	28,58	28,572	28,572	28,58
Franco francese	196,91	196,91	—	196,91	196,86	196,91	196,88	196,91	196,91	196,90
Lira sterlina	1757,20	1757,20	—	1757,20	1756,30	1757,20	1756,95	1757,20	1757,20	1757,20
Lira irlandese	1716,50	1716,50	—	1716,50	1716,25	—	1717 —	1716,50	1716,50	—
Corona danese	156,32	156,32	—	156,32	156,15	156,32	156,32	156,32	156,32	156,30
Corona norvegese	165,75	165,75	—	165,75	165,70	165,35	165,80	165,75	165,75	165,75
Corona svedese	196,07	196,07	—	196,07	196,02	196,07	196,10	196,07	196,07	196,07
Franco svizzero	496,76	496,76	—	496,76	497,30	496,66	497,05	496,76	496,76	496,75
Scellino austriaco	63,906	63,906	—	63,906	63,90	63,90	63,9240	63,906	63,906	63,90
Escudo portoghese	16,30	16,30	—	16,30	16,30	16,30	16,53	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,592	12,592	—	12,592	12,59	12,59	12,596	12,592	12,592	12,60
Yen giapponese	3,545	3,545	—	3,545	3,59	3,54	3,546	3,545	3,545	3,54

Media dei titoli del 29 ottobre 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	71,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	89,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,075
» » » » 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,075
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,300
» » » 10 % 1- 1-1981	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,150
» » » 12 % 1- 4-1982	97,825
» » » 12 % 1-10-1983	96,550
» » » 12 % 1- 1-1984	96,575
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,25
Dollaro canadese	704,925
Marco germanico	460,60
Fiorino olandese	414,185
Franco belga	28,576
Franco francese	196,895
Lira sterlina	1757,075
Lira irlandese	1716,75
Corona danese	156,32
Corona norvegese	165,775
Corona svedese	196,085
Franco svizzero	496,905
Scellino austriaco	63,915
Escudo portoghese	16,415
Peseta spagnola	12,594
Yen giapponese	3,545

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 6 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: De Rosa Vincenzo, nato l'8 giugno 1906 a Montalto Uffugo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9042)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mantovana di produzione e consumo, in Mantova.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Mantovana di produzione e consumo, in Mantova, costituito dai signori:

Presidente:

Di Stefano dott. Angelo.

Membri:

Scacchetti Gilberto; Grossi Armando.

(9369)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 13 gennaio 1977, con il quale il dott. rag. Dino Maria Benelli è stato confermato presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona);

Considerato che il citato nominativo è deceduto;

Dispone:

Il dott. Ettore Zaniboni è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Crema, di 2ª categoria, con sede in Crema (Cremona), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Governatore: BAFFI

(9150)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17, foglio n. 52, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1979, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s.ten.CC.cpl. Morini Eugenio, nato il 17 novembre 1948 . . . . punti 43,80
2. ten.CC.cpl. De Filippi Leopoldo, nato il 7 febbraio 1950 . . . . » 41,15
3. s.ten.CC.cpl. Cau Fabio Massimo, nato il 30 maggio 1955 . . . . » 40,95
4. ten.CC.cpl. Guerrieri Doriano, nato il 25 dicembre 1947 . . . . » 40,45
5. ten.CC.cpl. Benvenuti Daniele, nato il 9 gennaio 1951 . . . . » 40,05
6. s.ten.CC.cpl. Barone Enrico, nato il 15 gennaio 1954 . . . . » 39,90
7. ten.CC.cpl. Marcazzan Damiano, nato il 25 febbraio 1948 . . . . » 39,50
8. s.ten.CC.cpl. Bruschetti Andreolo, nato il 19 luglio 1951 . . . . » 39,20
9. ten.CC.cpl. Vilardo Giacomo, nato il 7 giugno 1950 . . . . » 39,15
10. ten.CC cpl. Fiano Antonio, nato il 18 giugno 1954 . . . . » 38,70
11. s.ten.CC.cpl. Picone Marco, nato il 7 maggio 1956 . . . . » 38,40
12. s.ten.CC.cpl. Maritano Ezio, nato il 16 aprile 1952 . . . . » 38,30
13. ten.CC.cpl. Torre Giuseppe, nato il 24 febbraio 1953 . . . . » 38,15
14. ten.CC.cpl. Planamente Fernando, nato il 4 giugno 1952 . . . . » 38,10
15. ten.CC.cpl. Vaccari Ilario, nato il 1° giugno 1954 . . . . » 38,10
16. ten.CC.cpl. Appendino Giovanni, nato il 5 gennaio 1947 . . . . » 38,05
17. ten.CC.cpl. Borrelli Francesco, nato il 25 gennaio 1948 . . . . » 38,00
18. ten.CC.cpl. Nardone Carlo Alberto, nato il 4 gennaio 1951 . . . . » 38 —
19. cap.CC.cpl. Improta Nicola, nato il 21 agosto 1949 . . . . » 37,60
20. ten.CC.cpl. Colella Costantino, nato il 5 febbraio 1948 . . . . » 37,55
21. ten.CC.cpl. Fraccalvieri Pierfranco, nato il 12 febbraio 1953 . . . . » 37,25
22. ten.CC.cpl. Dandolo Bruno, nato il 10 aprile 1948 . . . . » 37,20
23. ten.CC.cpl. Perillo Gennaro, nato il 4 febbraio 1950 . . . . » 37 —

24. ten.CC.cpl. Igliozzi Bruno, nato il 14 novembre 1950 . . punti 36,40
25. s.ten.CC.cpl. Giovannini Luigi, nato l'11 marzo 1952 . . » 34,45
26. s.ten.CC.cpl. Cericola Sergio, nato il 1° novembre 1951 . . » 33,35
27. s.ten.CC.cpl. Paoli Massimo, nato il 5 settembre 1955 . . . » 33,25
28. s.ten.CC.cpl. Penna Giovanni, nato l'11 gennaio 1954 . . . . . » 33,05

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten.CC.cpl. Morini Eugenio punti 43,80
2) ten.CC.cpl. De Filippi Leopoldo . . » 41,15
3) s.ten.CC.cpl. Cau Fabio Massimo . » 40,95
4) ten.CC.cpl. Guerrieri Doriano . . » 40,45
5) ten.CC.cpl. Benvenuti Daniele . . . » 40,05
6) s.ten.CC.cpl. Barone Enrico . . » 39,90
7) ten.CC.cpl. Marcazzan Damiano » 39,50
8) s.ten.CC.cpl. Bruschetti Andreolo . » 39,20
9) ten.CC.cpl. Vilardo Giacomo . » 39,15
10) ten.CC.cpl. Fiano Antonio . . . » 38,70
11) s.ten.CC.cpl. Picone Marco . . » 38,40
12) s.ten.CC.cpl. Maritano Ezio . . . » 38,30
13) ten.CC.cpl. Torre Giuseppe . » 38,15
14) ten.CC.cpl. Planamente Fernando (nato il 4 giugno 1952) . . » 38,10
15) ten.CC.cpl. Vaccari Ilario (nato il 1° giugno 1954) . . . . » 38,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) ten.CC.cpl. Appendino Giovanni . punti 38,05
2) ten.CC.cpl. Borrelli Francesco (nato il 25 gennaio 1948) . » 38—
3) ten.CC.cpl. Nardone Carlo Alberto (nato il 4 gennaio 1951) . . » 38—
4) cap.CC.cpl. Improta Nicola . . » 37,60
5) ten.CC.cpl. Colella Costantino . . . » 37,55
6) ten.CC.cpl. Fraccalvieri Pierfranco . » 37,25
7) ten.CC.cpl. Dandolo Bruno . . . . » 37,20
8) ten.CC.cpl. Perillo Gennaro . » 37—
9) ten.CC.cpl. Igliozzi Bruno . . . . » 36,40
10) s.ten.CC.cpl. Giovannini Luigi . . » 34,45
11) s.ten.CC.cpl. Cericola Sergio . . » 33,35
12) s.ten.CC.cpl. Paoli Massimo » 33,25
13) s.ten.CC.cpl. Penna Giovanni . . . » 33,05

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1979
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 291

(9004)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione e aumento del numero dei posti del concorso per la qualifica di coadiutore in prova della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1979, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore in prova del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che in atto sono disponibili, nel ruolo del personale sopra indicato, oltre a quelli messi a concorso, altri centonovantasette posti e che entro il 31 dicembre 1979 si verificheranno ulteriori due vacanze nel suddetto ruolo per pensionamenti, anch'esse disponibili ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati complessivi centonovantanove posti per sopperire alle inderogabili esigenze degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e di trasporti in concessione;

Ritenuto che, per sopperire a tali urgenti esigenze, si rende necessario aumentare il numero dei posti messi a concorso con il richiamato decreto ministeriale 10 maggio 1979;

Ritenuta l'opportunità di prevedere la possibilità, in rapporto al numero delle domande di ammissione al concorso, di stabilire altre sedi, oltre a quella di Roma, per l'effettuazione della prova scritta;

Ritenuta altresì l'opportunità, in dipendenza di quanto sopra, di riaprire i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

I posti di coadiutore in prova del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 maggio 1979, di cui alle premesse, sono aumentati da sessantaquattro a duecentosessantatre.

I suddetti duecentosessantatre posti vengono ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 10 maggio 1979, nel modo che segue:

Piemonte	40
Liguria	10
Lombardia	40
Trentino-Alto Adige (per la sola provincia di Trento)	4
Friuli-Venezia Giulia	9
Veneto	15
Emilia-Romagna	25
Toscana	25
Umbria	15
Lazio	80

Art. 2.

Ad integrazione di quanto disposto nel primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 10 maggio 1979, con successivo decreto potranno essere stabilite, per lo svolgimento della prova scritta del concorso altre sedi oltre alla sede di Roma.

Art. 3.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso vengono riaperti per un periodo di quindici giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Resteranno confermate tutte le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 10 maggio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 31

(9450)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3574/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3575/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(3585/S)

OSPEDALE « POVERI INFERMI » DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(3570/S)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblca 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(3634/S)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI-VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Argenta (Ferrara).

(3568/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3576/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di emodialisi (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3577/S)

OSPEDALE « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso presso l'ospedale civile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3582/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bisceglie (Bari).

(3583/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(3584/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(3587/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(3569/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di primario di anestesia, rianimazione e terapia intensiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia, rianimazione e terapia intensiva (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3579/S)

OSPEDALI « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(3580/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria-servizio immaturi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria-servizio immaturi (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(3581/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1979, n. 34.

Disposizioni per il potenziamento dei servizi urbanistici regionali e per la preparazione di personale per gli organismi comprensoriali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento dei contingenti del ruolo del personale della giunta regionale

Per far fronte alle esigenze di potenziamento dei servizi competenti in materia urbanistica e di tutela dei beni ambientali, il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale, amministrazione generale, previsti dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificati:

RUOLO DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

a) *Amministrazione generale*:

qualifica funzionale 1ª	n. 37
qualifica funzionale 2ª	» 125
qualifica funzionale 3ª	» 332
qualifica funzionale 4ª	» 507
qualifica funzionale 5ª	» 672
qualifica funzionale 6ª	» 591
qualifica funzionale 7ª	» 251
qualifica funzionale 8ª	» 102
	n. 2617

b) *Docenti della formazione professionale*:

qualifica funzionale 5ª	n. 407
qualifica funzionale 6ª	» 180
	n. 587

Dotazione organica complessiva del personale della giunta regionale n. 3204.

Alla copertura dei posti, portati in aumento ai contingenti delle qualifiche funzionali 3ª (n. 14) e 6ª (n. 24), si provvede secondo le disposizioni della legge regionale attuativa dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

Art. 2.

Formazione di personale per gli organismi comprensoriali

Al fine di favorire la qualifica di personale degli enti locali che possa essere messo a disposizione degli organismi comprensoriali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, per l'adempimento delle funzioni che verranno ad essi attribuite in materia di gestione del territorio, nonchè al fine di favorire la formazione di criteri omogenei nell'esercizio di tali funzioni, la regione può chiedere il comando temporaneo di personale dipendente da comuni, province, loro consorzi od altri enti pubblici, per un contingente massimo non superiore a quindici unità.

Il comando è richiesto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni, e non è rinnovabile.

Il personale comandato conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico a carattere permanente in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della Regione, così come quelli per eventuali prestazioni straordinarie e per eventuali rimborso spese ed indennità di missione.

Art. 3.

Norma finanziaria

L'onere finanziario conseguente all'applicazione dell'art. 1 della presente legge è a carico degli stanziamenti relativi ai capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti, in attuazione della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

Per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 100 milioni.

In conseguenza della determinazione di cui al precedente comma, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 è iscritta fra le spese obbligatorie un capitolo con la seguente denominazione: «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente da comuni, province, loro consorzi o da altri enti pubblici, comandato presso la giunta regionale, nonchè oneri relativi a prestazioni straordinarie e rimborso spese ed indennità di missione» con la dotazione finanziaria di lire 100 milioni.

Per gli anni successivi, il relativo finanziamento è definito in sede di bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 luglio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *giugno* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *luglio* 1979, *prot. n.* 21302/8070).

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1979, n. 35.

Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.).

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. E' istituito l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (E.R.S.A.L.), ente regionale di diritto pubblico, con sede in Milano.

Art. 2.

Fini dell'ente

1. L'E.R.S.A.L. è strumento operativo della Regione per la attuazione degli interventi in agricoltura nel rispetto della programmazione regionale.

2. In particolare, l'E.R.S.A.L.:

a) collabora alla realizzazione dei programmi regionali generali e settoriali di sviluppo dell'agricoltura;

b) definisce ed attua, in conformità con gli indirizzi della programmazione agricola, ed avvalendosi anche della collaborazione dell'I.Re.R., delle università e degli istituti di ricerca specializzati, programmi di ricerca e sperimentazione e provvede a divulgare i risultati;

c) realizza impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, in ordine alla raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da affidare in gestione a cooperative ed organismi associativi di produttori, assumendone eventualmente la gestione nella fase di avviamento per un periodo comunque non superiore ai tre anni;

d) può effettuare interventi tecnici e finanziari per la ristrutturazione e riorganizzazione di imprese agricole a base cooperativa od associativa finalizzati all'attuazione del piano aziendale;

e) esercita le funzioni attribuite agli organismi fondiari di cui all'art. 39 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153, e temporaneamente attribuite dall'art. 35 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, all'ufficio fondiario, ivi comprese quelle di cui all'art. 54 della citata legge regionale;

f) attua programmi di trasformazione e ricomposizione fondiaria per la formazione di proprietà contadina o cooperativa fra lavoratori agricoli secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate;

h) concorre con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori agricoli;

i) collabora all'attuazione di iniziative regionali ai fini dello sviluppo e della qualificazione dell'assistenza tecnica e della informazione socio-economica in agricoltura.

3. La giunta regionale può avvalersi dell'E.R.S.A.L. per la predisposizione dei programmi regionali di sviluppo e dei progetti di intervento previsti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e può richiedergli di fornire agli organismi periferici della programmazione regionale ogni elemento conoscitivo utile allo svolgimento delle funzioni di loro competenza.

Art. 3.
Programmi di attività

1. Sulla base delle scelte programmatiche della Regione e delle direttive generali di cui al successivo art. 15, l'E.R.S.A.L. predispone programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, soggetti all'approvazione del consiglio regionale, che ne determina con legge il relativo finanziamento.

2. Il programma pluriennale è presentato alla giunta regionale entro i sei mesi antecedenti alla scadenza di quello precedente; il programma annuale è presentato ogni anno unitamente al bilancio di previsione dell'ente.

3. In prima attuazione della presente legge, il programma pluriennale e il primo programma annuale sono presentati entro sei mesi successivi all'approvazione dello statuto dell'ente da parte del consiglio regionale.

Art. 4.
Organi dell'E.R.S.A.L.

1. Sono organi dell'E.R.S.A.L.:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Nomina e funzioni del presidente

1. Il presidente dell'ente è eletto dal consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

2. Il presidente rappresenta legalmente l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e cura l'attuazione delle loro deliberazioni.

3. Lo statuto dell'E.R.S.A.L. disciplina le competenze specifiche del presidente e ne regola la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei vice presidenti.

Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente dell'ente e da ventisei membri dei quali:

a) tredici eletti dal consiglio regionale con voto limitato a nove, scelti tra persone esperte in materia di agricoltura, di economia agraria e di organizzazione aziendale;

b) dodici designati dalle organizzazioni professionali, sindacali e della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione alla rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

c) uno designato dal personale dell'ente mediante elezione alla quale partecipano come elettori ed eleggibili tutti i dipendenti dell'ente stesso.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina la misura della partecipazione delle singole organizzazioni sindacali e professionali alla designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma precedente, in base alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna organizzazione.

3. Le designazioni dei membri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere comunicate al presidente della giunta entro i trenta giorni precedenti alla data di scadenza del consiglio in carica.

Art. 7.
Durata in carica del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

2. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione.

Art. 8.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione proposto alla gesione dell'ente, spetta in particolare:

a) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche;

b) eleggere due vice presidenti ed il comitato esecutivo;

c) esercitare le funzioni relative al personale indicate nel successivo art. 19;

d) proporre al consiglio regionale il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico e la pianta organica;

e) deliberare i programmi di attività dell'ente;

f) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo;

g) deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili;

h) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

i) deliberare gli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 2 della presente legge ed i relativi progetti esecutivi, nonchè le condizioni per la cessione degli impianti a cooperative o altri organismi associativi;

l) deliberare le operazioni di ricorso al credito agrario, anche mediante prestazioni di garanzie fidejussorie;

m) deliberare gli atti che comportino spese superiori al limite stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità per i provvedimenti che può adottare il comitato esecutivo ai sensi del successivo art. 11, primo comma;

n) accettare donazioni, oblazioni e contributi;

o) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

Art. 9.
Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dai revisori dei conti o da un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 8 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 10.
Composizione del comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione elegge il comitato esecutivo, che è presieduto dal presidente dell'ente.

2. Il comitato è composto, oltre che dal presidente, dai vice presidenti e da quattro membri del consiglio di amministrazione.

3. I vice presidenti ed un componente del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i membri espressi dal consiglio regionale.

4. Per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni si applica quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Attribuzioni del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo, entro i limiti di spesa stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio di amministrazione ed esercita ogni altra funzione demandatagli dal consiglio di amministrazione stesso.

2. Può adottare, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *h*) ed *n*) del precedente art. 8.

3. Ogni deliberazione del comitato esecutivo deve essere comunque sottoposta alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva alla sua adozione.

Art. 12.

Decadenza ed incompatibilità

1. Decade dall'incarico di consigliere d'amministrazione chi, senza giustificato motivo, sia stato assente a più di tre sedute consecutive del consiglio e persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente dell'ente.

2. Il presidente dell'ente è tenuto a segnalare senza ritardo alla giunta regionale il verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

3. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere promosso dalla giunta regionale anche d'ufficio.

4. La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

5. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione regionale vigente, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione possono essere confermati non più di due volte.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, nonchè da due membri designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro del tesoro.

2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri espressi dal consiglio regionale.

Art. 14.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

2. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale relazioni sull'andamento della gestione dell'ente e segnala eventuali irregolarità contabili riscontrate.

3. Il presidente del collegio dei revisori, o un suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; delle convocazioni di tali organi deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai componenti dei collegi stessi.

Art. 15.

Indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'E.R.S.A.L.

2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'ente, può richiedere l'acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

Art. 16.

Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni degli organi amministrativi dell'E.R.S.A.L. sono comunicate al consiglio regionale ai sensi dell'art. 48, terzo comma, dello statuto della Regione.

2. Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 8.

3. Sono soggette all'approvazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, le deliberazioni indicate alla lettera *i*) del precedente art. 8.

4. Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive e sono immediatamente trasmesse al presidente della giunta regionale, che nei venti giorni successivi al ricevimento può chiedere che la giunta stessa ne pronunci lo annullamento.

Art. 17.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Qualora siano accertate gravi violazioni di legge o di direttive regionali ovvero inattività o inefficienza dell'ente il consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

2 Il consiglio di amministrazione viene altresì sciolto con decreto del presidente della giunta regionale, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

3. Contestualmente allo scioglimento si provvede alla nomina di una commissione di tre membri per la gestione temporanea dell'ente.

4. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dallo scioglimento.

Art. 18.

Indennità

1. Le indennità di carica dei componenti gli organi dell'E.R.S.A.L. sono determinate nelle seguenti misure:

al presidente e ai vice presidenti rispettivamente il cento e l'ottanta per cento dell'indennità di carica che percepiscono i consiglieri regionali;

ai componenti del comitato esecutivo e al presidente del collegio dei revisori dei conti un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello stabilito per i presidenti dei comitati regionali di controllo;

gli altri componenti un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello stabilito per gli esperti dei comitati regionali di controllo.

2. A tutti i componenti degli organi dell'E.R.S.A.L. spettano inoltre il rimborso delle spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

Art. 19.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 dello statuto della Regione, il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del personale dell'ente sono disciplinati dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

2. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, l'ente si avvale di personale regionale distaccato ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalle vigente legislazione regionale in materia.

Art. 20.

Il direttore

1. All'ente è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. In particolare il direttore sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

3. Al direttore, da scegliersi tra il personale dell'E.R.S.A.L. appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della Regione di livello funzionale 8ª, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dirigenti di servizio.

Art. 21.

Patrimonio e finanziamento

1. L'E.R.S.A.L. ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili.

2. La Regione assegna all'E.R.S.A.L. la sede e le attrezzature necessarie per il funzionamento, oltre ai mezzi necessari ad assicurare l'espletamento delle funzioni attribuitegli.

3. Il finanziamento dell'ente è assicurato mediante:

a) il contributo annuale della Regione per le spese di gestione;

b) il contributo della Regione per l'attuazione del programma annuale di cui al precedente art. 3;

c) le rendite patrimoniali;

d) i proventi di operazioni sul patrimonio;

e) le donazioni, le oblazioni e contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

f) i proventi dei servizi e delle attività;

g) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Il contributo annuale di gestione della Regione è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Il contributo di gestione è assegnato all'E.R.S.A.L. con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

3. Il contributo della Regione per l'attuazione del programma annuale è determinato in conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di finanziamento dei programmi pluriennali.

4. La Regione concede altresì all'E.R.S.A.L. un contributo annuo correlato alla quota assegnata dallo Stato alla Regione medesima in conformità all'art. 18, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 836.

5. Limitatamente all'anno 1979, il contributo di gestione della Regione è determinato in lire 50 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per gli oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali », iscritto al cap. 1.5.2.1.1. 546 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

6. Per l'anno 1979 il contributo di gestione della Regione è assegnato all'E.R.S.A.L. con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente art. 6.

7. In relazione a quanto disposto dal quinto comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario 1979 è istituito alla parte I, ambito 3, settore 3, obiettivo 1, progetto 3, il cap. 1.3.3.1.3. 836 « Contributo annuale della Regione per le spese di gestione dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia » e con la dotazione finanziaria di lire 50 milioni.

Art. 23.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'E.R.S.A.L. coincide con l'anno solare.

2. Per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 24.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione.

Art. 25.

Prima costituzione degli organi statutari

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 6 devono provvedere alle designazioni di loro competenza; entro lo stesso termine il consiglio regionale elegge il presidente dell'ente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 luglio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *giugno* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *luglio* 1979, *prot. n.* 22402/8379).

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1979, n. 36.

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-81 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1979, n. 37.

Modifica degli articoli 16, 42 e 75 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. 38.

Norme concernenti la delimitazione territoriale per l'esercizio delle funzioni delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 1979 il territorio della Lombardia è ripartito in zone, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla presente legge, ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, anche per gli effetti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e agli articoli 11 e 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e delle leggi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi.

2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dagli articoli 11 e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale, entro il termine di legge e sulla base dei pareri acquisiti ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 14 dicembre 1978, n. 2/964, trasmette al consiglio regionale la proposta di delimitazione definitiva delle zone di cui al precedente comma, da approvarsi entro i trenta giorni successivi.

Art. 2.

1. La delimitazione territoriale di cui all'articolo precedente, dovrà essere conforme a quanto stabilito dagli articoli 11 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ai seguenti criteri:

a) ciascuna zona dovrà avere caratteristiche territoriali e demografiche tali da garantire un'effettiva azione di Governo dei servizi sociali, assistenziali e sanitari, la disponibilità nel proprio ambito delle fondamentali strutture per l'erogazione dei servizi medesimi; lo svolgimento organico ed integrato dei servizi e l'impiego delle relative risorse con il massimo di efficienza e di mobilità, lo sviluppo della partecipazione;

b) ciascuna zona dovrà comprendere per intero il territorio di uno o più comuni, ovvero una o più delle circoscrizioni in cui il territorio del comune è suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278;

c) ciascuna zona dovrà coincidere con l'ambito di un solo distretto scolastico.

Art. 3.

1. La delimitazione territoriale, approvata ai sensi del precedente art. 1, vale quale proposta di revisione dei distretti scolastici.

2. A tal fine la proposta di revisione dei distretti scolastici sarà immediatamente trasmessa dal presidente della giunta regionale al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

3. Con la delimitazione territoriale approvata ai sensi del precedente art. 1, sono altresì disposte, osservando le procedure previste dall'ordinamento, le eventuali variazioni delle altre delimitazioni territoriali in quanto necessarie per realizzare la conformità ai criteri stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

1. Ogni variazione della delimitazione territoriale, approvata ai sensi del precedente art. 1, è disposta dal consiglio regionale in conformità ai criteri previsti dal precedente art. 2, previa consultazione degli enti ed organismi interessati di cui al comma successivo.

2. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della proposta di variazione della delimitazione territoriale di cui al comma precedente, le province acquisiscono:

a) i pareri dei consigli espressi mediante atto deliberativo dei propri consigli comunali;

b) i pareri delle comunità montane e degli organismi comprensoriali adottati con atto formale delle rispettive assemblee, nonchè degli enti responsabili della gestione dei servizi di zona;

c) i pareri delle organizzazioni sindacali, professionali, economiche e degli organi dell'amministrazione scolastica periferica e dei consigli distrettuali.

3. Entro i successivi quarantacinque giorni le province trasmettono alla giunta regionale, unitamente ai pareri acquisiti ai sensi del comma precedente, il proprio parere formalizzato con deliberazione consiliare.

4. Ogni variazione alla delimitazione territoriale avrà valore di proposta per la revisione dei distretti scolastici e comporterà le variazioni delle altre delimitazioni territoriali con le modalità stabilite dal precedente art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 luglio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *giugno* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *luglio* 1979, *prot. n.* 20802/8385).

(8346)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. **39.**

Nuovi interventi nelle zone colpite da inquinamento tossico il 10 luglio 1976.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio speciale istituito con legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, provvede ad assicurare l'esecuzione degli interventi e delle operazioni di sperimentazione, bonifica, decontaminazione e ripristino ambientale, ai sensi degli articoli 1, lettera *a*) e 4 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

A tali scopi esso adotta le misure e le metodiche proposte dalla commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976.

Art. 2.

L'ufficio speciale provvede, avvalendosi delle opportune collaborazioni, alla programmazione ed al controllo delle residue operazioni nelle zone A1, A2, A3, A4, e A5, definite di « secondo intervento » dal programma operativo di cui al precedente art. 1, ad eccezione degli impianti di combustione la cui previsione viene soppressa.

L'esecuzione di tali operazioni verrà affidata ad una o più società di rilevanza nazionale o internazionale, ad alta specializzazione tecnologica.

Di conseguenza salvo che per l'organizzazione e la gestione delle stazioni filtro previste dal programma operativo, cessa la delega conferita all'amministrazione provinciale di Milano per quanto riguarda le operazioni definite di « secondo intervento » mentre resta ferma la delega alla stessa amministrazione per gli interventi definiti di « primo intervento ».

L'amministrazione provinciale provvede alla consegna degli atti e dei rendiconti relativi all'esercizio delle funzioni oggetto della delega venuta a cessare.

L'ufficio speciale e i comuni interessati possono continuare ad avvalersi anche mediante convenzioni degli uffici tecnici dell'amministrazione provinciale.

Art. 3.

Per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli precedenti l'ufficio speciale, oltre che avvalersi del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano, potrà utilizzare strutture e collaborazioni esterne specializzate per l'effettuazione delle analisi e degli accertamenti occorrenti.

la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'amministrazione provinciale di Milano una convenzione per l'istituzione di una sezione del laboratorio di igiene e profilassi di Milano anche decentrata, per le analisi e gli accertamenti finalizzati alle attività specifiche previste dai programmi operativi.

Art. 4.

il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, è abrogato e sostituito dai seguenti commi:

« All'incarico speciale sono delegate tutte le funzioni che ai sensi delle leggi vigenti competono al presidente della giunta regionale ed alla giunta stessa per l'attuazione dei programmi operativi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2 ».

« Le funzioni di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, verranno peraltro assunte, ai sensi delle leggi regionali attuative della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle unità sanitarie locali ».

« La funzione di coordinamento tecnico-scientifico delle attività dei consorzi sanitari di zona, loro affidate dal programma operativo n. 2, o delle unità sanitarie locali allorquando assumeranno la delega ai sensi del precedente comma, nonchè delle attività degli altri enti operanti a qualsiasi titolo per la attuazione del programma relativo alla tutela della salute pubblica spetta all'ufficio del medico provinciale di cui alla deliberazione 15 febbraio 1977, n. 2/7831 della giunta regionale il quale risponde direttamente all'ufficio speciale ».

« Di conseguenza gli organismi di coordinamento previsti dal programma operativo n. 2, cessano di esercitare le funzioni assunte dall'ufficio del medico provinciale di cui al precedente comma, ed il programma stesso è modificato in armonia con le dosposizioni del presente articolo ».

« L'ufficio speciale continua ad esercitare le funzioni previste dalla seconda e terza linea di sviluppo del piano sanitario di cui al programma operativo n. 2, secondo criteri ed indirizzi uniformi prestabiliti dall'ufficio speciale stesso, su parere della commissione tecnico-consultiva regionale e di intesa con la commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976 ».

Per l'esercizio di tali funzioni, l'ufficio speciale si avvale, mediante convenzioni, delle università e di esperti.

I rapporti dell'ufficio speciale, redatti dallo stesso con periodicità semestrale, sono trasmessi alla stessa commissione tecnico-scientifica nazionale per la tempestiva espressione del parere sulla situazione sanitaria delle zone colpite, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *d*), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27.

Le indicazioni contenute al punto 8.2 del programma operativo n. 2, sono modificate in armonia col presente articolo ».

Art. 5.

Gli organi ed enti responsabili dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, sono autorizzati, sentita la commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976, a stipulare con l'istituto superiore di sanità una convenzione per regolamentare i rapporti inerenti alle attività di direzione scientifica, di informazione e di consulenza necessaria per l'attuazione del programma di intervento e per la tutela della salute pubblica nella zona inquinata.

Art. 6.

Le proposte della commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976 che implichino modifiche dei programmi operativi adottati dal consiglio regionale con deliberazione 2 giugno 1977, n. 2/448 sono attuate con le procedure di cui all'art. 3, lettera *i*), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27; gli atti urgenti e improrogabili di spettanza del presidente della giunta regionale ai sensi del predetto art. 3, lettera *i*), sono predisposti dall'incarico speciale o dagli organi ed enti ai quali è attribuita la competenza ai sensi della presente legge.

La disposizione contenuta al punto 2.8 del programma operativo n. 2, è soppressa.

Art. 7.

Agli adempimenti necessari per completare gli interventi di cui all'art. 1, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, provvedono, per competenza propria o delegata, gli enti locali individuati nei programmi operativi approvati dal consiglio regionale con deliberazione 2 giugno 1977, n. 2/448.

Art. 8.

Gli adempimenti necessari per i residui interventi di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, fatta eccezione per le provvidenze in materia agronomica che restano affidate all'ufficio speciale in correlazione agli esiti delle ricerche sui vegetali, sono delegati ai comuni da individuarsi con deliberazione della giunta regionale in relazione alla localizzazione degli interventi, purchè associati in forma consortile.

Sulle proposte dei comuni come sopra delegati che implica modifiche del programma operativo di cui all'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, provvede la giunta regionale con atti soggetti a ratifica da parte del consiglio regionale; gli atti urgenti ed improrogabili di spettanza del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, lettera *i*), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, sono predisposti dagli enti delegati stessi.

La giunta regionale provvede alla liquidazione e all'erogazione dei residui contributi spettanti ai soggetti previsti dal programma operativo n. 5, fatta eccezione per quelli relativi alle provvidenze agronomiche.

Art. 9.

Nel periodo di trasferimento delle funzioni previste dalla presente legge, l'ufficio speciale garantisce agli enti, competenti la necessaria assistenza tecnica al fine di consentire la continuità degli interventi.

Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge, restano ferme le procedure stabilite in ciascun programma operativo, nonchè i rapporti tra gli organi regionali e gli organismi esterni in ordine all'attuazione dei programmi.

I servizi generali della Regione provvedono alle incombenze amministrative non affidate ad altri organi, servizi od uffici.

Art. 10.

E' istituito presso la giunta regionale un archivio generale per la raccolta, conservazione e classificazione di tutti gli atti riguardanti i programmi di intervento e la loro esecuzione.

Al predetto archivio deve essere inviata copia di tutti gli atti e documenti formati o ricevuti in ogni tempo, in relazione alle attività di cui al comma precedente, da parte di tutti gli organi ed enti responsabili dell'attuazione del programma, ivi compresi gli atti e documenti già raccolti nell'archivio istituiti presso l'ufficio speciale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27.

Art. 11.

La presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere sentita dal presidente della giunta regionale qualora sia necessario adottare decisioni su proposte di transazione relative a spese erogate dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

Uno o più rappresentanti dello Stato potranno partecipare alle relative iniziative della Regione.

Ogni proposta di transazione è trasmessa dalla giunta regionale alla commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 21, punto 8) dello statuto; la commissione dovrà pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 12.

I provvedimenti amministrativi della Regione o degli enti delegati necessari per l'attuazione della presente legge, salvo quanto nella medesima diversamente disposto, sono adottati in applicazione delle norme stabilite, anche in deroga alla legislazione vigente, dal decreto legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, nonchè dalle leggi regionali 17 gennaio 1977, n. 2 e 17 giugno 1977, n. 27; tutte le relative spese faranno carico al fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 688.

La giunta regionale, alla quale l'ufficio speciale trasmette gli atti relativi allo stato di attuazione dei programmi, è autorizzata ad apportare variazioni alle previsioni di spesa inerenti agli interventi, entro i limiti complessivamente previsti, determinando le risorse impiegabili da parte di ciascuno degli enti locali individuati nei programmi operativi.

Art. 13.

La giunta regionale riferisce al consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ordine allo stato di attuazione della legge medesima, anche per i necessari eventuali adeguamenti.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 luglio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 giugno 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 21 luglio 1979, prot. n. 22802/8378*).

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. **40**.

Norme per l'immissione in ruolo transitorio del personale in servizio presso l'ufficio speciale di Seveso, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1977, n. 2 e 17 giugno 1977, n. 27.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 30 del 25 luglio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo speciale transitorio del personale della giunta regionale istituito con l'art. 52 della legge regionale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta, è aumentato nei contingenti per ciascuna qualifica nella misura fissata al successivo art. 3.

E' immesso a domanda nel ruolo di cui al primo comma, nei limiti dei posti complessivamente determinati dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, il personale assunto ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

La domanda può essere presentata da chi sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno sei mesi.

L'immissione in ruolo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di questa e previo concorso per prova pratica e colloquio esperito da commissioni esaminatrici costituite a norma della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per il personale di cui al precedente art. 1 la immissione nel ruolo speciale transitorio è disposta come segue:

qualifica funzionale 2ª - operatore specializzato, per coloro che non risultino in possesso della licenza di scuola media;

qualifica funzionale 3ª - ausiliario per coloro che risultino in possesso della licenza di scuola media inferiore;

qualifica funzionale 5ª - collaboratore, per coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione media superiore;

qualifica funzionale 6ª - istruttore, per coloro che risultino in possesso del diploma di laurea.

Art. 3.

I contingenti per qualifica funzionale del ruolo speciale transitorio di cui all'art. 52, terzo comma, della legge regionale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta sono così modificati:

qualifica 2ª n. 1
qualifica 3ª n. 17
qualifica 5ª n. 48
qualifica 6ª n. 9

La dotazione organica del ruolo speciale transitorio della giunta regionale è pertanto di settantacinque.

Art. 4.

Al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 52, commi quarto e quinto e dell'art. 53 della legge regionale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, è sostituito dal seguente:

« All'incaricato speciale è assegnato dall'inizio dell'incarico un trattamento economico pari a quello spettante ai membri della giunta regionale aumentato del 10 % ».

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti dei capitoli iscritti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1973, n. 48, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 1979 e successivi, relativi alle competenze e agli oneri riflessi al personale della giunta regionale.

Agli oneri derivanti dalla rideterminazione del trattamento economico assegnato all'incaricato speciale di cui al precedente art. 5, si fa fronte mediante lo stanziamento del cap. 1.1.1.2.1.300 « Spese per il trattamento economico dell'incaricato dell'ufficio speciale della Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nella zona colpita dall'inquinamento da T.C.D.D. » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 1979 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 luglio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *giugno* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *luglio* 1979, *prot. n.* 20202/8386).

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1979, n. **41.**

Modificazioni alla legge regionale: « Norme per l'immissione in ruolo transitorio del personale in servizio presso l'ufficio speciale di Seveso, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1977, n. 2 e 17 giugno 1977, n. 27 ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 23 luglio 1979, n. 40, è così modificata:

a) il quarto comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'immissione in ruolo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di questa e previo concorso per prova pratica e colloquio per le qualifiche funzionali seconda e terza e per prova scritta e colloquio per le qualifiche funzionali quinta e sesta esperito da commissioni esaminatrici a norma della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, e successive modificazioni »;

b) la parola « modificati » del primo comma dell'art. 3 è sostituita con la parola « aumentati »;

c) il secondo comma dell'art. 3 è soppresso;

d) le parole « commi quarto e quinto » dell'art. 4 sono sostituite con le parole « commi quinto e sesto ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 luglio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *luglio* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *luglio* 1979, *prot. n.* 20202/8386).

(8347)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1979, n. **42.**

Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 4 *agosto* 1979)

Titolo I

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1.

Disposizioni generali

1. L'ordinamento delle strutture della giunta regionale, regolato dalla presente legge e dall'allegato che ne fa parte integrante, è informato ai principi e ai metodi della politica di piano, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, nonchè ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

2. A tal fine la giunta assicura che l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dipendenti siano costantemente adeguati agli obiettivi individuati nel programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. La giunta, sulla base degli indirizzi organizzativi di cui all'art. 3 della stessa legge, adotta i provvedimenti relativi alla utilizzazione delle strutture e del personale, nonchè le disposizioni necessarie per il funzionamento interno delle strutture stesse, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente.

Art. 2.

Compiti del presidente

1. Il presidente della giunta tiene i rapporti formali esterni inerenti alla sua qualità di rappresentante della Regione a norma della Costituzione e dello statuto.

2. Al presidente della giunta, nell'esercizio della funzione di direzione e coordinamento dell'attività della giunta di cui all'articolo 33 dello statuto, compete:

a) esprimere l'indirizzo politico ed amministrativo della giunta nei rapporti con il consiglio e le commissioni consiliari;

b) promuovere il coordinamento delle iniziative e delle proposte degli assessori deferendone l'esame, se necessario, alla giunta;

c) promuovere la formulazione da parte della giunta dei piani periodici di lavoro;

d) disporre convocazioni periodiche della giunta e presiederla;

e) stabilire gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della giunta ed assicurare che l'istruttoria degli atti da iscrivere all'ordine del giorno accerti la loro coerenza sotto il profilo programmativo, legislativo, finanziario e organizzativo al programma regionale di sviluppo ed ai relativi progetti attuativi.

3. Il presidente può, in ogni caso delegare al vice presidente, nonchè a uno o più assessori l'esercizio di proprie funzioni nel quadro dell'attività collegiale della giunta.

4. Il presidente della giunta può delegare i consiglieri regionali a rappresentare la Regione in occasione di manifestazioni, cerimonie e iniziative analoghe.

Art. 3.

Compiti del vice presidente

1. Il vice presidente della giunta, senza necessità di delega, sostituisce il presidente in tutti i casi di impedimento.

2. Il vice presidente della giunta partecipa alle riunioni indette dal presidente nell'esercizio della funzione di direzione e coordinamento dell'attività della giunta.

Art. 4.

Compiti degli assessori

1. Agli assessori, nell'esercizio degli incarichi conferiti a norma dell'art. 23 dello statuto, compete:

a) esprimere l'indirizzo politico ed amministrativo della giunta nei rapporti con il consiglio e le commissioni consiliari;

b) partecipare, su designazione ed in rappresentanza della giunta, ad organismi, collegi o gruppi di lavoro esterni alla Regione, riferendo alla giunta sulla attività svolta;

c) firmare, per delega del presidente, gli atti della Regione, ed assumere gli atti di cui all'art. 60, terzo comma e all'art. 64 primo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

d) assicurare che l'attività delle strutture cui sono preposti sia svolta in coerenza con il programma regionale di sviluppo ed i relativi progetti attuativi, sulla base delle indicazioni organizzative espresse dalla giunta; a tal fine adottano le disposizioni di servizio necessarie;

e) partecipare, in relazione agli argomenti trattati, alle riunioni dei comitati scientifici di cui al successivo art. 38, degli altri organismi istituiti dalla giunta e dei comitati assessorili;

f) svolgere, per delega del presidente e nel quadro dell'attività collegiale della giunta, funzioni spettanti al presidente stesso.

Art. 5.

Comitato del piano

1. Al fine di impostare l'azione della giunta secondo le esigenze della politica di piano è istituito il comitato del piano, composto dal presidente della giunta che lo presiede, dal vice presidente e dagli assessori preposti ai servizi generali ed ai servizi di coordinamento.

2. Il comitato fornisce alla giunta indicazioni generali per l'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti dall'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e formula, col concorso di tutti gli assessori, il programma regionale di sviluppo di cui all'art. 5 della stessa legge.

3. Il comitato, ai fini di cui al precedente secondo comma, si avvale di uno o più gruppi di lavoro istituiti con le modalità di cui al successivo art. 33 e dei servizi generali, di coordinamento e di settore indicati dai rispettivi assessori.

4. Il comitato assicura per delega della giunta le acquisizioni delle indicazioni e delle proposte di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. Il comitato assicura altresì per delega della giunta il controllo di gestione e di avanzamento dei progetti, nonchè la predisposizione degli adempimenti previsti dall'art. 82 della legge di cui al comma precedente.

Art. 6.

Coordinamento intersettoriale

1. In relazione alla definizione della politica regionale per i servizi sociali, per l'occupazione e le attività produttive, per il territorio, nonchè per il coordinamento dei relativi progetti, la giunta istituisce comitati di assessori e stabilisce che di ciascun comitato facciano parte, con funzioni di coordinatori, gli assessori preposti ai corrispondenti servizi di coordinamento di cui al successivo atr. 15; tali comitati concorrono altresì alla elaborazione e all'attuazione degli strumenti della programmazione.

2. Per assicurarne la coerenza con il programma regionale di sviluppo e per garantire il coordinamento intersettoriale, la giunta, acquisite le indicazioni del comitato del piano, affida, per quanto di sua competenza e osservate le norme della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, l'istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti legislativi, dei progetti di intervento del programma regionale di sviluppo e di ogni altro atto avente rilevanza intersettoriale ai comitati di cui al comma precedente.

3. Di norma ciascun comitato di assessori è affiancato da un gruppo di lavoro costituito ai sensi del successivo art. 33 e coordinato dal dirigente di uno dei tre servizi di cui al successivo art. 15, quarto comma.

Art. 7.

Attività di settore

1. Gli assessori che sovraintendono ai settori di cui ai successivi articoli 16 e 45 curano l'elaborazione e l'attuazione dei progetti di intervento individuati dal programma regionale di sviluppo per gli aspetti riguardanti i settori cui sono preposti.

2. Essi curano inoltre la predisposizione degli altri atti di rilevanza settoriale da sottoporre all'esame della giunta, nonchè degli atti e provvedimenti attuativi della programmazione regionale e delle deliberazioni della giunta, avvalendosi anche dell'apporto e delle verifiche di compatibilità assicurate nei comitati di assessori.

3. Gli assessori, per gli aspetti attinenti i settori di propria competenza, assegnano ai servizi o a gruppi di lavoro costituiti ai sensi del successivo art. 33 l'elaborazione e l'attuazione dei progetti di intervento previsti dall'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. Gli assessori preposti ai settori possono avvalersi della collaborazione dei dirigenti dei servizi di cui al successivo art. 15, quarto comma, e di quelli dei servizi generali di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Proposta di modifica degli incarichi ex art. 23 dello statuto

1. La giunta può proporre al consiglio una diversa assegnazione degli incarichi assessoriali conferiti a norma dell'art. 23 dello statuto.

2. La proposta della giunta è iscritta all'ordine del giorno della seduta del consiglio immediatamente successiva alla sua presentazione ed il dibattito è introdotto da una relazione del presidente della giunta.

Art. 9.

Strutture organizzative

1. Le strutture dipendenti dalla giunta si distinguono in:

a) servizi generali;

b) servizi di coordinamento;

c) servizi dei settori;

d) servizi dell'organo regionale di controllo e per le attività amministrative relative agli enti locali.

2. Fanno parte delle strutture dipendenti dalla giunta i servizi per gli affari generali del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore, i servizi per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative riconducibili agli ambiti di coordinamento, la delegazione di Roma, le strutture decentrate della formazione professionale e la scuola regionale dei quadri pubblici.

3. Fanno parte altresì delle strutture dipendenti dalla giunta le segreterie particolari del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore.

Art. 10.

Servizi generali

1. I servizi generali dipendenti dalla giunta si distinguono in:

a) servizi per la programmazione;
b) servizi per la gestione finanziaria e contabile;
c) servizi per gli affari generali della giunta;
d) servizi per la segreteria della giunta.

2. I servizi di cui al presente articolo esercitano le loro attribuzioni in uno stretto rapporto di collaborazione e di integrazione.

3. Essi si avvalgono dell'opera degli esperti e dei comitati di cui al successivo titolo II.

4. Il presidente della giunta presiede periodicamente riunioni di coordinamento dei membri della giunta preposti ai servizi generali.

5. Le attribuzioni dei servizi generali e le funzioni dei relativi dirigenti sono specificate nell'allegato, parte prima, lettera *a)*.

Art. 11.

Servizi per la programmazione

1. I servizi della giunta per la programmazione svolgono le attività di coordinamento generale e le attività istruttorie direttamente inerenti alla formulazione degli indirizzi generali per la programmazione e alla verifica della loro attuazione, provvedono con la collaborazione dei servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 10 e dei servizi di coordinamento di cui al successivo art. 15, quarto comma, alla formulazione degli strumenti della programmazione regionale e, in particolare, del programma per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto territoriale della Lombardia di cui all'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Per lo svolgimento di tali attività sono istituiti i seguenti servizi:

a) piano e programma regionale di sviluppo;
b) controllo di gestione e di avanzamento dei progetti;
c) piani e programmi infraregionali;
d) affari istituzionali e legislativi;
e) sistemi informativi e informatica;
f) statistica.

3. Tali servizi esercitano le loro attribuzioni in un reciproco rapporto di collaborazione e integrazione.

4. I servizi per la programmazione dipendono funzionalmente dal presidente della giunta.

Art. 12.

Servizi per la gestione finanziaria e contabile

1. I servizi per la gestione finanziaria e contabile della giunta svolgono le attività istruttorie inerenti agli atti finanziari, contabili, patrimoniali, di bilancio e il riscontro delle risorse economiche della Regione e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Per lo svolgimento di tali attività sono istituiti i seguenti servizi:

a) bilancio;
b) ragioneria;
c) finanza e tributi;
d) demanio e patrimonio.

3. I servizi di cui al presente articolo dipendono funzionalmente da un assessore cui non siano attribuite le funzioni previste dai successivi articoli 13, ultimo comma, 15, ultimo comma e 16, secondo comma.

Art. 13.

Servizi per gli affari generali della giunta

1. I servizi per gli affari generali della giunta svolgono le attività istruttorie inerenti al funzionamento delle strutture della giunta, nonchè alla acquisizione ed alla gestione coordinata delle risorse umane e strumentali di impiego generale per l'amministrazione regionale.

2. Per lo svolgimento di tali attività sono istituiti i seguenti servizi:

a) organizzazione;
b) personale;
c) economato e provveditorato.

3. I servizi di cui al presente articolo dipendono funzionalmente da un assessore cui non siano attribuite le funzioni previste dal precedente art. 12, ultimo comma, e dai successivi articoli 15, ultimo comma e 16, secondo comma.

Art. 14.

Servizi per la segreteria della giunta

1. I servizi per la segreteria della giunta curano la trattazione degli affari che riguardano la giunta come organo esecutivo collegiale ai sensi dell'art 21 dello statuto ed assicurano l'assistenza necessaria al presidente quale responsabile della direzione e del coordinamento dell'attività della giunta, al vice presidente e agli assessori.

2. Per lo svolgimento di tali attività sono istituiti i seguenti servizi:

a) segreteria della giunta;
b) legale e del contenzioso;
c) stampa;
d) protocollo generale, archivio e documentazione.

3. Il dirigente del servizio di cui alla lettera *c)* può essere scelto, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, anche tra giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti.

4. I servizi di cui al presente articolo dipendono funzionalmente dal presidente della giunta.

Art. 15.

Servizi di coordinamento

1. I servizi di coordinamento della giunta collaborano alla formazione degli strumenti della programmazione regionale previsti dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Essi svolgono, nel quadro degli indirizzi generali di piano, le attività istruttorie inerenti alla definizione di politiche unitarie rispettivamente per i servizi sociali, per l'occupazione e le attività produttive, per il territorio; al coordinamento dei progetti e della legislazione relativi; alla valutazione di coerenza dei progetti con il programma regionale di sviluppo.

3. Essi inoltre provvedono all'istruttoria e alla predisposizione dei progetti di intervento del programma regionale di sviluppo.

4. In relazione ai settori organici in cui si articola l'azione regionale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed avuto riguardo agli ambiti d'intervento di cui all'art. 18, primo comma, lettera *a)*, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono istituiti i seguenti servizi:

a) coordinamento per i servizi sociali;
b) coordinamento per l'occupazione e le attività produttive;
c) coordinamento per il territorio.

5. Le attribuzioni dei servizi di coordinamento e le funzioni dei relativi dirigenti sono specificate nell'allegato, parte prima, lettera *b)*.

6. Allo svolgimento delle attività dei servizi di coordinamento partecipano i dirigenti dei servizi di settore per la programmazione di cui al successivo art. 16, terzo comma, in relazione allo specifico ambito di competenza.

7. I servizi di coordinamento si avvalgono altresì dell'opera degli esperti e dei comitati di cui al successivo titolo III.

8. Per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative riconducibili agli ambiti di intervento di cui al precedente quarto comma sono istituiti altresì i servizi previsti dall'allegato, parte terza, lettera *b)*, che ne specifica le attribuzioni.

9. I servizi di cui al presente articolo rispettivamente per ciascun ambito di intervento dipendono funzionalmente da un assessore cui non siano attribuite le funzoni previste dai precedenti art. 12, ultimo comma, art. 13, ultimo comma, e dal successivo art. 16, secondo comma.

Art. 16.

Servizi dei settori

1. Per lo svolgimento delle attività inerenti alla elaborazione e per l'attuazione dei progetti di intervento individuati nel programma di sviluppo e delle relative attività amministrative sono istituiti, in conformità all'allegato, parte quarta, lettera *a)*, che ne specifica le attribuzioni, uno o più servizi per ciascuno dei seguenti settori:

1. assistenza;
2. sanità ed igiene;
3. cultura e informazione;

4. agricoltura e foreste;
5. istruzione e formazione professionale;
6. industria e artigianato;
7. commercio turismo; industria alberghiera; sport e tempo libero;
8. trasporti e viabilità;
9. ambiente, ecologia;
10. lavori pubblici ed edilizia residenziale.

2. A ciascun settore è preposto un assessore cui non siano attribuite le funzioni previste dall'ultimo comma, rispettivamente dai precedenti articoli 12, 13 e 15.

3. Presso ciascun settore ed alle dirette dipendenze dell'assessore preposto allo stesso è istituito un servizio di settore per la programmazione che assicura la partecipazione del settore al processo di programmazione mediante il collegamento con i servizi generali di cui ai precedenti articoli 11 e 12 e con i servizi di coordinamento di cui al precedente art. 15, quarto comma.

4. Le attribuzioni del servizio di cui al comma precedente e le funzioni dei relativi dirigenti sono specificate, nell'allegato, parte prima, lettera *c*);

5. Salvo i servizi previsti dal presente articolo e dal successivo art. 18, non possono essere istituiti presso ciascun settore servizi con funzioni corrispondenti a quelle svolte dai servizi generali di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e dai servizi di coordinamento di cui al precedente art. 15.

6. I dirigenti dei servizi dei settori partecipano, secondo le esigenze della programmazione, ai gruppi di lavoro per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti del programma regionale di sviluppo.

Art. 17.

Servizi dell'organo regionale di controllo e per le attività amministrative relative agli enti locali

1. Presso il comitato regionale di controllo e ciascuna delle sue sezioni decentrate a livello provinciale e circondariale, è istituito un servizio per gli adempimenti istruttori ed esecutivi.

2. I servizi di cui al precedente comma e le relative attribuzioni sono specificate nell'allegato, parte terza, lettera *a*).

3. I dirigenti di tali servizi svolgono anche le funzioni di segretario previste dalla legge regionale 30 giugno 1974, n. 33.

4. Per lo svolgimento delle attività amministrative relative agli enti locali è istituito il servizio enti locali le cui attribuzioni sono specificate nell'allegato parte terza, lettera *a*).

5. I servizi di cui al presente articolo dipendono funzionalmente dall'assessore di cui al precedente art. 13, ultimo comma.

Art. 18.

Servizi affari generali

1. Per lo svolgimento degli affari generali ed in particolare per il collegamento con i servizi generali di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 è istituito alle dipendenze del presidente, del vice presidente e di ciascun assessore un servizio affari generali.

2. Le attribuzioni del servizio di cui al comma precedente sono indicati nell'allegato, parte prima, lettera *d*).

3. Per il servizio affari generali del presidente possono essere incaricate due unità estranee all'amministrazione regionale tra le quali può essere individuato il dirigente del servizio stesso.

4. Al personale di cui al precedente comma si applica quanto previsto dal successivo art. 22, ottavo e nono comma.

Art. 19.

Delegazione di Roma

1. Per lo svolgimento delle attività inerenti al collegamento della giunta con gli organi costituzionali della Repubblica e per le esigenze operative e conoscitive delle strutture della giunta nei rapporti con gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato è istituito il servizio delegazione di Roma.

2. Le attribuzioni del suddetto servizio, che opera in stretto raccordo con il servizio affari generali del presidente, sono indicate nell'allegato, parte prima, lettera *d*).

3. Il servizio delegazione di Roma dipende funzionalmente dal presidente della giunta.

Art. 20.

Strutture decentrate della formazione professionale

1. Le strutture decentrate della formazione professionale sono disciplinate dalle leggi regionali 16 giugno 1975, n. 93, 16 giugno 1975, n. 94, e successive modificazioni.

2. L'assegnazione del personale non docente alle strutture di cui al precedente comma è effettuata secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Tale personale è tenuto a svolgere la propria attività anche secondo le specifiche disposizioni previste dalle leggi di cui al precedente primo comma.

Art. 21.

Scuola regionale di formazione dei quadri pubblici

1. E' istituita una scuola che cura l'aggiornamento e il perfezionamento professionale del personale regionale e dei quadri pubblici.

2. Le forme e le modalità organizzative della scuola sono stabilite con legge regionale.

Art. 22.

Segreterie particolari

1. Per lo svolgimento delle attività di ausilio immediato al presidente, al vice presidente e agli assessori, sono istituite le segreterie particolari, i cui organici non possono eccedere:

le sei unità per il presidente;
le cinque unità per il vice presidente;
le quattro unità per ciascun altro assessore.

2. Le attribuzioni delle segreterie particolari sono specificate nell'allegato, parte seconda.

3. I responsabili delle segreterie particolari rivestono qualifica funzionale non inferiore alla sesta; il restante personale qualifica non inferiore alla terza e non superiore alla sesta.

4. La dotazione organica, l'assegnazione del personale e le nomine dei responsabili delle segreterie particolari, nei limiti di cui ai precedenti primo e terzo comma, sono determinate con decreto del presidente della giunta, su proposta dei componenti della giunta interessati.

5. La nomina dei responsabili e dei componenti delle segreterie particolari è comunicata alla giunta.

6. Con le stesse modalità di cui al precedente terzo comma è disposta la revoca dei responsabili, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo.

7. Per ciascuna segreteria particolare possono essere assunte due unità estranee all'amministrazione regionale.

8. Al personale scelto tra estranei all'amministrazione regionale di cui al presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, per la qualifica funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite col provvedimento di incarico.

9. Le nomine del personale di cui al comma precedente sono revocabili in ogni tempo con le modalità di cui al precedente quarto comma e decadono in ogni caso con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che le ha proposte.

Art. 23.

Articolazione dei servizi e degli uffici

1. I servizi previsti dalla presente legge possono articolarsi al loro interno in uffici individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.

2. I provvedimenti che determinano l'articolazione dei servizi in uffici fissano altresì le specifiche attribuzioni di questi ultimi.

3. Di norma, gli uffici esplicano le attività loro attribuite mediante lavoro di gruppo e articolandosi in nuclei operativi.

Art. 24.

Adeguamento delle strutture

1. Sulla base degli indirizzi organizzativi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, la giunta propone al consiglio l'istituzione, il decentramento, la modifica o la soppressione di servizi per l'adozione dei provvedimenti relativi.

2. All'atto della presentazione del bilancio annuale, del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti, la giunta comunica la consistenza del personale in servizio e propone eventuali modifiche all'organico del personale.

3. La giunta, per adempiere ad esigenze di carattere straordinario ed urgente derivanti dall'attuazione di leggi dello Stato o di impegni deliberati dal consiglio propone al consiglio stesso i provvedimenti ritenuti necessari per adeguare le strutture esistenti; il consiglio li adotta osservando le procedure d'urgenza previste dal regolamento interno.

4. Le organizzazioni sindacali partecipano alla elaborazione delle proposte di cui al primo e secondo comma del presente articolo, secondo modalità da definire con apposito accordo tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali stesse.

Art. 25.

Decentramento per delega di funzioni regionali

1. In caso di decentramento di funzioni mediante conferimento di deleghe amministrative in conformità a quanto previsto dall'art. 69 dello statuto, il consiglio, su proposta della giunta, provvede con la legge di delega alla modificazione, alla riduzione o alla soppressione delle unità organizzative interessate e alle contestuali determinazioni riguardanti il personale impiegato presso le stesse unità.

Art. 26.

Organico, assegnazione e mobilità del personale

1. Nell'ambito di ciascun livello funzionale l'allegato, parte quinta, stabilisce le figure professionali necessarie per l'espletamento delle funzioni di competenza della Regione e prevede lo schema di mobilità orizzontale e verticale del personale.

2. La giunta determina il numero, i livelli funzionali e le figure professionali del personale costituenti l'organico dei singoli servizi.

3. In conformità alle determinazioni di cui al comma precedente la giunta, sentiti i dirigenti dei servizi, dispone l'assegnazione degli impiegati ai servizi stessi e gli eventuali interventi di formazione del personale.

Art. 27.

Attribuzione della funzione di dirigenti di servizio

1. La responsabilità di ciascun servizio, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, è affidata ad impiegati regionali di livello ottavo che assumono la denominazione di dirigenti di servizio, con incarico temporaneo rinnovabile della durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento per prestazioni lavorative inadeguate.

2. La giunta regionale, dispone le nomine dei dirigenti, su proposta del presidente, del vice presidente e degli assessori per i servizi cui rispettivamente sono preposti.

3. La nomina di cui al comma precedente è disposta sulla base di indirizzi formulati dalla giunta stessa, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Con le stesse modalità di cui al precedente secondo comma è disposta la revoca dell'incarico.

Art. 28.

Funzioni dei dirigenti di servizio

1. I dirigenti di servizio:

a) coordinano le relazioni interfunzionali interne ed esterne al servizio cui sono preposti;

b) assicurano che le attività del servizio siano coordinate con quelle delle strutture preposte a campi di attività affini in modo da garantire che l'azione regionale si esplichi su base interdisciplinare ed in forma integrata tra i vari livelli di funzione;

c) predispongono e coordinano, in coerenza con i programmi della giunta ed in collaborazione con i responsabili degli uffici, i piani di lavoro del servizio articolandoli per uffici;

d) verificano lo stato di attuazione dei programmi di lavoro convocando periodicamente i responsabili degli uffici ed adempiono alle incombenze di cui all'art. 73 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

e) dispongono per il miglior impiego del personale e delle risorse strumentali assegnati ai servizi;

f) amministrano gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni proprie dell'unità organizzativa di cui hanno la responsabilità assicurando l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficacia;

g) firmano le proposte di assunzione di impegno di cui all'art. 63 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, relative ad atti a contenuto vincolato o attuativi di provvedimenti già esecutivi, nonchè le proposte di cui all'art. 65, primo comma della predetta legge con le quali vengono disposte le liquidazioni;

h) firmano i contratti e le convenzioni qualora tale adempimento sia loro attribuito nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipulazione;

i) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio, ed, in particolare, al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione alla professionalità ed ai risultati ottenuti secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento, a disporre lo svolgimento di prestazioni straordinarie e ad autorizzarne l'effettuazione, al comando in missione, agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari, all'autorizzazione relativa alla fruizione dei permessi e delle brevi assenze, alla concessione del congedo ordinario, alla formulazione dei pareri su aspettative e congedi straordinari, alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità.

2. I dirigenti dei servizi rispondono del conseguimento degli obiettivi assegnati al servizio direttamente all'assessore preposto alla struttura della quale fa parte il servizio stesso e al presidente della giunta, e sono responsabili della realizzazione dei progetti e degli adempimenti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo per gli aspetti riguardanti il settore o l'ambito in cui operano.

3. Ai dirigenti dei servizi è attributo per il periodo di durata dell'incarico, un assegno mensile non pensionabile pari al venticinque per cento del trattamento economico iniziale per la qualifica funzionale ottava previsto dall'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

4. L'assegno di cui al precedente comma può essere attribuito ad impiegati regionali in numero non superiore al 25% della dotazione organica dell'ottavo livello funzionale.

5. Ai dirigenti dei servizi istituiti dai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, quarto comma, 16, terzo comma, 18 e 19 competono le più precise responsabilità specificate nell'allegato, parte prima, lettera *a*), *b*), *c*) e *d*).

Art. 29.

Responsabilità degli uffici

1. La responsabilità degli uffici è affidata, tenuto conto del servizio complessivamente prestato, ad impiegati di livello funzionale non inferiore al settimo che rivestano figura professionale specificatamente riferibile alle funzioni attribuite all'ufficio e che abbiano acquisito adeguata esperienza mediante lo svolgimento di attività attinenti materie trattate dall'ufficio o a queste analoghe.

2. I responsabili degli uffici rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente del rispettivo servizio.

3. I responsabili degli uffici:

a) dirigono l'attività dell'ufficio loro affidato in armonia con i piani periodici di lavoro della giunta e con i programmi di lavoro del servizio;

b) indirizzano l'attività degli addetti all'ufficio, e promuovono la necessaria collegiabilità nell'impostazione dei programmi di lavoro dell'ufficio stesso;

c) curano, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più impiegati;

d) provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo precedente, primo comma, lettera *i*) per il personale assegnato all'ufficio.

4. La responsabilità degli uffici è affidata dalla giunta su conforme proposta del presidente, del vice presidente e degli assessori per le strutture cui sono rispettivamente preposti, previo parere dell'assessore preposto ai servizi per gli affari generali della giunta e dei dirigenti dei servizi interessati.

Art. 30.
Sostituzioni temporanee

1. In caso di assenza non superiore a tre mesi dei dirigenti dei servizi o dei responsabili degli uffici o dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 33, il componente della giunta preposto all'unità organizzativa interessata provvede alla loro sostituzione temporanea, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico degli impiegati interessati.

2. Qualora l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno, il componente della giunta preposto all'unità organizzativa nella quale si verifica la vacanza propone all'organo competente per l'assunzione dei provvedimenti relativi, la sostituzione provvisoria con altro impiegato al quale è attribuito, ove spetti, l'assegno mensile previsto dalla normativa vigente; l'impiegato sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'assegno di cui al precedente art. 28, terzo comma.

Art. 31.
Atti a rilevanza esterna

1. La giunta e il suo presidente determinano per la rispettiva competenza, gli atti a rilevanza esterna la cui firma può essere delegata secondo indicazioni di legge ai dirigenti dei servizi e ai responsabili degli uffici.

2. I dirigenti dei servizi e i responsabili degli uffici rilasciano certificazioni o dichiarazioni connesse all'attività di competenza della rispettiva unità organizzativa.

Art. 32.
Responsabilità

1. I dirigenti dei servizi ed i responsabili dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 33, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, ovvero per l'omissione di attività alle quali siano tenuti per legge.

2. La norma di cui al comma precedente non esclude la responsabilità dei preposti agli uffici o degli altri impiegati regionali per gli atti da essi compiuti od omessi nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

3. Salvo che si tratti di attività costituenti reato, gli impiegati regionali sono esonerati dalla responsabilità di cui al presente articolo nei casi in cui facciano constare di aver espresso il loro motivato dissenso per iscritto.

Art. 33.
Gruppi di lavoro pluridisciplinari

1. Per la predisposizione degli strumenti della programmazione e per la elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali che richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da impiegati regionali individuati in relazione alle attività svolte nelle unità organizzative in cui operano e alla figura professionale rivestita.

2. Qualora siano chiamati a farne parte impiegati del ruolo del consiglio, la loro partecipazione è definita d'intesa tra i presidenti della giunta e del consiglio.

3. Dei gruppi di lavoro possono altresì far parte i componenti dei comitati scientifici di cui al successivo art. 38 ed i consulenti di cui al successivo art. 55.

4. Il gruppo di lavoro è costituito con decreto del presidente della giunta, anche su proposta della giunta, del comitato del piano o dei singoli assessori; il decreto determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo e dispone la nomina del responsabile, che di norma è individuato nel dirigente del servizio il cui apporto in relazione alle funzioni attribuite al servizio stesso, sia considerato prevalente.

5. Il responsabile del gruppo di lavoro, oltre ad assicurare il necessario coordinamento sul piano funzionale ed operativo, è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 73 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

6. La giunta dà comunicazione al consiglio della costituzione dei gruppi di lavoro pluridisciplinari.

Art. 34.
Conferenze dei servizi

1. Il presidente, il vice presidente e gli assessori convocano in via ordinaria la conferenza dei dirigenti dei servizi cui sono preposti.

2. Gli assessori preposti ai servizi di coordinamento possono convocare, d'intesa con il presidente e con gli altri assessori, i dirigenti dei servizi dei settori o dei servizi generali interessati alla predisposizione e all'attuazione dei progetti previsti dal programma regionale di sviluppo.

3. Il presidente può convocare, d'intesa con gli altri componenti della giunta interessati, la conferenza dei dirigenti dei servizi generali di cui al precedente art. 10 per l'esercizio integrato e unitario delle funzioni loro attribuite.

Art. 35.
Collaborazione e partecipazione del personale

1. Periodicamente e comunque in occasione dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti o per l'attuazione di legge che rivestano particolare importanza sotto il profilo organizzativo, ciascun componente della giunta convoca e presiede, per le strutture cui è preposto, anche su richiesta dei rappresentanti del personale dei servizi interessati, la conferenza di tutto il personale dipendente al fine di esaminare le attività dei servizi e degli uffici.

2. Le organizzazioni sindacali possono partecipare alle conferenze di cui al precedente comma presentando al componente della giunta, ove lo ritengano, proprie proposte.

Art. 36.
Verbalizzazione e circolazione delle informazioni

1. Al fine di assicurare la più ampia informazione interna deve essere redatto resoconto sommario, a cura del servizio al quale incombe lo svolgimento dei compiti di segreteria, di ogni riunione delle conferenze, dei gruppi di lavoro nonchè dei comitati o di altri organismi che operano presso la giunta.

2. I resoconti sono trasmessi al servizio segreteria della giunta che ne cura la raccolta sistematica e al servizio protocollo generale, archivio e documentazione per la conseguente diffusione.

Art. 37.
Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza tra i servizi sono definiti dal presidente della giunta d'intesa con gli assessori interessati.

Titolo II
ORGANISMI CONSULTIVI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 38.
Comitati scientifici

1. Ad integrazione dell'attività dei servizi della giunta ed al fine di collaborazione alla formulazione degli strumenti della programmazione e dei relativi provvedimenti attuativi, alla predisposizione della legislazione regionale ed alla definizione dello assetto organizzativo e del sistema informativo regionale sono costituiti presso la giunta i comitati scientifici per la programmazione territoriale, legislativo e per l'organizzazione e l'informatica.

2. Ciascun comitato è composto dai dirigenti dei servizi generali e di coordinamento secondo quanto previsto dall'allegato, parte prima, lettera *a*) e *b*), nonchè da esperti d'elevata qualificazione estranei all'amministrazione regionale, nel numero massimo e con le specificazioni sottoindicate:

a) comitato per la programmazione e la pianificazione territoriale: non più di dieci esperti particolarmente qualificati in economia politica e politica economica, finanza pubblica e credito, statistica, pianificazione territoriale ed urbanistica nonchè nei diversi settori socio-economici di interesse regionale;

b) comitato legislativo: non più di dieci esperti particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonchè nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse regionale;

c) comitato per l'organizzazione e l'informatica: non più di dieci esperti particolarmente qualificati in teoria e tecnica della organizzazione, psicosociologia del lavoro, formazione dei quadri della pubblica amministrazione, informatica e cibernetica, progettazione di sistemi informativi.

3. Possono partecipare all'attività dei comitati scientifici, in relazione alle materie trattate e su designazione dei componenti della giunta interessati, impiegati regionali sia del ruolo della giunta sia del ruolo del consiglio; in tale ultimo caso la partecipazione è definita d'intesa tra i presidenti della giunta e del consiglio.

4. La giunta determina la composizione dei comitati e ne nomina i coordinatori avuto riguardo ai programmi di attività disposti per l'attuazione del programma regionale di sviluppo.

5. Le più specifiche attribuzioni di ciascun comitato e l'individuazione del servizio cui compete lo svolgimento delle attività di segreteria sono indicate nell'allegato, parte prima, lettera *a*).

6. I comitati scientifici, di norma, svolgono la loro attività in modo collegiale; possono tuttavia operare anche articolandosi per sezioni.

7. Ciascun componente dei comitati è tenuto, senza compensi suppletivi, a fornire particolari consulenze in ordine a specifici problemi.

8. Il conferimeto degli incarichi agli esperti e la determinazione dei relativi compensi sono disposti dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

9. Il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma viene effettuato previa pubblicazione di avvisi nel Bollettino ufficiale della Regione e sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale e regionale in occasione del primo rinnovo dei comitati dopo l'inizio di ogni legislatura.

Art. 39

Coordinamento dell'attività dei comitati scientifici

1. Il coordinamento dell'attività dei comitati scientifici di cui al precedente art. 38 è assicurato dal presidente della giunta o da altri componenti della stessa, se delegati.

2. A tal fine il presidente, in collaborazione con il vice presidente e gli assessori interessati, riunisce periodicamente i coordinatori dei comitati ed i dirigenti dei servizi che ne fanno parte.

Art. 40.

Comitati tecnico-consultivi

1. La giunta presenta al consiglio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta organica di riordino dei comitati e degli organismi collegiali, istituiti ai sensi di vigenti disposizioni di legge e che in modo permanente svolgono attività istruttorie consultive presso l'amministrazione regionale, tenuto conto anche delle determinazioni di cui al precedente art. 25.

2. Per tali comitati si dovrà prevedere, in ogni caso:

a) la presidenza da parte dell'assessore competente o di un impiegato regionale da lui delegato;

b) la presenza di esperti, nominati dalla giunta su proposta dell'assessore competente, che non siano titolari di incarichi di cui al precedente art. 38 ed al successivo art. 55;

c) la partecipazione di impiegati assegnati ai servizi generali, di coordinamento e di settore.

3. Ai lavori dei comitati possono essere chiamati a partecipare:

a) rappresentanti dell'amministrazione statale previ accordi con il commissario del governo;

b) rappresentanti degli organismi infraregionali interessati;

c) rappresentanti delle organizzazioni sociali interessate.

Art. 41.

Consulte

1. Per la consultazione e la partecipazione sociale, salvo quanto stabilito dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e ferme restando le attribuzioni del consiglio e delle commissioni consiliari, la giunta può istituire, in relazione all'esercizio delle proprie attribuzioni, consulte dei rappresentanti delle organizzazioni sociali ed economiche della Regione.

2. Tali organismi, che non devono svolgere compiti di amministrazione attiva, operano nell'ambito delle responsabilità dell'assessore competente e formulano proposte ed osservazioni sulla politica e sulla programmazione regionale.

3. L'attività di segreteria delle consulte è assicurata dai servizi di coordinamento o di settore interessati.

Art. 42.

Relazione sull'attività degli organismi consultivi

1. I coordinatori ed i presidenti degli organismi consultivi di cui ai precedenti articoli 38, 40 e 41 devono presentare alla giunta una relazione, da trasmettersi alle competenti commissioni consiliari, sull'attività svolta nell'anno precedente dagli organismi medesimi.

2. Il servizio cui è affidato lo svolgimento dei compiti di segreteria è tenuto agli adempimenti di cui al precedente art. 36.

Art. 43.

Compensi ai componenti degli organismi consultivi

1. Per la partecipazione alle sedute degli organismi consultivi di cui al presente titolo nessun compenso è dovuto agli amministratori ed agli impiegati regionali.

2. Ai componenti dei comitati tecnico-consultivi di cui al precedente art 40 che non siano impiegati regionali, sono attribuiti un gettone di presenza ed il rimborso delle spse ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 44.

Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente titolo non possono essere conferiti a persone:

a) che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione regionale;

b) che abbiano in corso incarichi professionali comportanti conflitti di interesse con la Regione;

c) che siano titolari di altri incarichi di consulenza o professionali presso il consiglio o la giunta;

d) che abbiano altri rapporti di natura economica con la Regione, con enti o aziende regionali o a partecipazione regionale;

e) che siano stati dipendenti della Regione, se il rapporto non sia cessato da almeno un anno;

f) che siano parenti o affini entro il terzo grado di amministratori regionali;

g) che siano membri dell'organo regionale di controllo o della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale.

2. Le condizioni di incompatibilità di cui al primo comma non devono sussistere al momento del conferimento dell'incarico e non devono sussistere al momento del conferimento dell'incarico e non devono sopravvenire a pena di decadenza, per tutta la durata del medesimo.

3. Gli incarichi professionali di rappresentanza e difesa della Regione nelle controversie avanti la Corte costituzionale non sono incompatibili con gli incarichi e le consulenze di cui al precedente art. 38 ed al successivo art. 55.

Titolo III

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE E FINALI

Art. 45.

Incarichi assessorili

1. L'individuazione dei settori prevista dal precedente art. 16 decorre dall'inizio della terza legislatura regionale.

2. Sino a tale data, in relazione agli incarichi assessorili affidati a norma dell'art. 23 dello statuto, i settori sono i seguenti:

1. servizi sociali;
2. sanità;
3. enti locali e cultura;
4. istituzione e formazione professionale;
5. agricoltura e foreste, caccia e pesca;
6. industria, acque minerali e termali, commercio, fiere e mercati;
7. lavoro e occupazione, artigianato;
8. turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero;
9. lavori pubblici, edilizia residenziale;
10. ecologia e beni ambientali, cave e torbiere;
11. trasporti, vie navigabili, porti lacuali;
12. urbanistica e gestione del territorio.

3. In relazione a quanto disposto dal comma precedente i servizi di cui al precedente art. 16, primo comma, sono specificati, per ciascuno dei suddetti settori, nell'allegato, parte quarta lettera *b*).

4. Sino alla data di cui al primo comma, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, gli assessori di cui ai punti 3, 7 e 12 del precedente secondo comma, in quanto preposti agli enti locali, al lavoro, all'urbanistica e gestione del territorio, fanno parte del comitato del piano unitamente al presidente,

al vice presidente - assessore al bilancio e all'assessore agli affari generali, rispettivamente per il coordinamento della politica e dei progetti riguardanti i servizi sociali, l'occupazione e le attività produttive, il territorio.

Art. 46.

Comitati assessorili

1. Sino al termine previsto dal precedente art. 45, primo comma, gli assessori preposti ai settori di cui ai punti 3, 7 e 12 del secondo comma dello stesso articolo, formano con gli assessori interessati comitati assessorili permanenti cui compete di collaborare con il comitato del piano alla predisposizione del programma regionale di sviluppo e di coordinare i processi attuativi, per gli aspetti riguardanti, rispettivamente, i servizi sociali, l'occupazione, le attività produttive e il territorio.

2. Ciascun assessore cui è attribuito il compito di coordinamento e il rispettivo comitato assessorile possono avvalersi, di intesa con il presidente, dei servizi per la programmazione coadiuvati da un gruppo di lavoro costituito da uno dei responsabili degli uffici in cui si articola il servizio piano e programma regionale di sviluppo e dai dirigenti dei servizi di settore per la programmazione.

3. Alle riunioni dei gruppi di lavoro partecipano quando vengono trattati progetti inerenti alle attività dei rispettivi servizi, i dirigenti dei servizi generali e dei servizi di settore interessati.

4. Il comitato del piano ed i comitati assessorili sono istituiti con deliberazione della giunta che definisce altresì le modalità ed i criteri di funzionamento dei medesimi analogamente a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 47.

Funzioni dei servizi di coordinamento

1. Sino al termine di cui al precedente art. 45, primo comma, le funzioni dei servizi di coordinamento previsti dal precedente art. 15, sono svolte da tre uffici che vengono aggregati a quelli in cui si articola il servizio piano e programma regionale di sviluppo.

2. I responsabili di tali uffici coordinano, in collaborazione coi dirigenti dei servizi indicati dagli assessori preposti al coordinamento di cui al precedente art. 45, quarto comma, i gruppi di lavoro previsti dal precedente art. 46, secondo comma.

3. Ai responsabili degli uffici di cui al primo comma è esteso il trattamento economico previsto dal precedente art. 28, terzo comma.

4. Con la costituzione dei servizi di coordinamento previsti dal precedente art. 15, quarto comma, vengono adottati conseguenti provvedimenti di adeguamento relativi agli uffici di cui al precedente primo comma.

Art. 48.

Servizio tecnico-amministrativo decentrati

1. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle deleghe di cui all'art. 69 dello statuto, i servizi tecnico-amministrativi decentrati previsti dall'allegato, parte quarta, esercitano le attribuzioni nello stesso precisate.

2. I servizi e gli uffici tecnico-amministrativi decentrati prestano la loro attività anche in ausilio di altri settori e dei servizi generali.

Art. 49.

Uffici comprensoriali ed intercomprensoriali di piano

1. Gli uffici comprensoriali o intercomprensoriali di piano assicurano il necessario supporto tecnico agli organismi e ai consorzi comprensoriali per gli adempimenti previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e per lo svolgimento di altre funzioni attribuite da leggi regionali.

2. A tali uffici può essere comandato o assegnato personale della Regione.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli uffici di piano la Regione può anche avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici degli enti locali o di consorzi fra gli stessi.

Art. 50.

Prima assegnazione del personale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta, su proposta del presidente, del vice presidente e degli assessori, provvede, sulla base dei livelli funzionali rivestiti, alla determinazione dell'organico di ciascun servizio, alla nomina dei relativi dirigenti e all'assegnazione del personale secondo le procedure previste dalla presente legge.

2. Entro la data di cui al precedente comma vengono adottati i provvedimenti riguardanti l'articolazione dei servizi in uffici e la nomina dei relativi responsabili.

3. L'attribuzione della figura professionale a ciascun impiegato, ai fini di quanto previsto dal precedente art. 26, terzo comma, è effettuata sulla base dei criteri deliberati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali ed il consiglio del personale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini di quanto previsto dal precedente primo comma, fatto salvo quanto sarà diversamente disposto con i provvedimenti di attuazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, il livello funzionale rivestito da ciascun impiegato regionale è quello corrispondente alla qualifica funzionale già attribuita.

Art. 51.

Attribuzione di responsabilità dei servizi e degli uffici

1. Con i provvedimenti di prima attuazione di cui al precedente art. 50, primo e secondo comma, la responsabilità dei servizi e degli uffici, è attribuita a impiegati regionali che alla data del 31 dicembre 1977 rivestivano, rispettivamente, qualifica non inferiore all'ottava per i servizi ed alla settima per gli uffici.

Art. 52.

Ruolo speciale transitorio

1. Il personale assunto a norma dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, che sia comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno sei mesi, è immesso, a domanda, in un ruolo speciale transitorio del personale della giunta regionale — che è dotato delle stesse qualifiche funzionali dei ruoli organici della Regione secondo i contingenti fissati dal successivo terzo comma — con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione di questa e previo concorso per prova pratica e colloquio per la qualifica funzionale terza e prova scritta e colloquio per le qualifiche funzionali quinta e sesta, esperito da commissioni esaminatrici costituite a norma della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, e successive modificazioni.

2. E' altresì disposta, a domanda, l'immissione nel suddetto ruolo speciale transitorio del personale comandato ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a seguito di richiesta nominativa formulata almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di appartenenza secondo l'equiparazione tra qualifiche prevista dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, con esclusione dei benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il personale di cui al precedente primo comma può partecipare al concorso per la qualifica funzionale terza se in possesso della licenza di scuola media inferiore, per la qualifica funzionale quinta se in possesso del diploma di istruzione media superiore, per la qualifica funzionale sesta se in possesso del diploma di laurea.

4. I contingenti per qualifica funzionale del ruolo speciale transitorio sono così determinati:

qualifica funzionale terza	n. 26
qualifica funzionale quinta	» 32
qualifica funzionale sesta	» 7
qualifica funzionale settima	» 1
qualifica funzionale ottava	» 1

La dotazione organica del ruolo speciale transitorio della giunta regionale è di sessantasette.

5. Ai fini della determinazione del trattamento economico del personale immesso nel ruolo speciale transitorio, si applicano le disposizioni della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

6. Al personale immesso nel ruolo speciale transitorio si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico degli impiegati regionali.

Art. 53.

Immissione nei ruoli regionali

1. Il passaggio dal ruolo speciale transitorio a quelli ordinari della Regione ha luogo per concorso pubblico ai sensi della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21.

2. Agli effetti della partecipazione ai concorsi pubblici, al personale inscrito nel ruolo speciale transitorio non si applicano le norme relative ai limiti di età.

Art. 54.
Personale in posizione di comando

1. Il personale temporaneamente in servizio presso gli uffici regionali in posizione di comando a norma delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, verrà inquadrato in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, numero 833, e dalle relative norme di attuazione.

2. In attesa dell'inquadramento, il personale di cui al precedente comma è assegnato ai servizi, contestualmente all'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste dal precedente art. 50, primo comma, sulla base delle posizioni giuridiche attribuite nei rispettivi enti di provenienza.

Art. 55.
Incarichi a tempo determinato - Abrogazione della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14

1. E' abrogata la legge regionale 14 giugno 1976, n. 14, si intendono comunque confermati sino alla rispettiva scadenza gli incarichi affidati a norma degli articoli 6, 7, 8 della predetta legge.

2. I comitati scientifici di cui al precedente art. 38 sono istituiti a decorrere dall'inizio della terza legislatura regionale.

3. Sino a tale data i comitati di cui all'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1976, n. 14, sono costituiti ai sensi della predetta legge regionale, fatta salva la partecipazione dei dirigenti di servizio disposta dalla presente legge.

Art. 56.
Ruolo organico della giunta regionale - Amministrazione generale

1. Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale — amministrazione generale — per effetto di quanto previsto dalla presente legge, risultano così determinati:

livello 1°	n.	—
livello 2°	»	300
livello 3°	»	155
livello 4°	»	735
livello 5°	»	750
livello 6°	»	250
livello 7°	»	450
livello 8°	»	595
Totale	n.	3235

Art. 57.
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, secondo comma, 2, 12, 14 e 17 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48; l'art. 17, quarto e sesto comma, della legge regionale 30 giugno 1974, n. 33; l'art. 23 della legge regionale 16 giugno 1975 n. 93; gli articoli 86 e 87 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nonchè ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

2. Gli incarichi già attribuiti a norma dell'art. 12 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, conservano efficacia fino all'adozione dei provvedimenti contemplati negli articoli 33, quarto comma, e 50, primo comma, della presente legge.

3. Sono soppresse le denominazioni speciali di servizio, uffici ed altre strutture previsti da leggi regionali o trasferiti alla Regione, nonchè dei relativi dirigenti o responsabili; le funzioni rispettivamente loro attribuite sono esercitate secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 58.
Norma finale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta propone al consiglio i necessari adeguamenti della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni.

Art. 59.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1979 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° agosto 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 giugno 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 23 luglio 1979, prot. n. 20202/8387).

(Omissis).

(8348)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792990)